

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

n. 34

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 13 giugno 2007)

INDICE

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| BIANCONI: sui progetti di accoglienza di minori bielorussi (4-01431) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | Pag. 1153 | DIVINA: su un atto vandalico ai danni della sede della Comunità degli Italiani in Istria (4-01242) (risp. CRUCIANELLI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) | Pag. 1176 |
| BULGARELLI: sulla detenzione cautelare di tre giovani sardi (4-01268) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>) | 1156 | EUFEMI: sul rinnovo contrattuale per l'area della dirigenza dell'Università e della Ricerca (4-00395) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>) | 1179 |
| CAPELLI, GAGLIARDI: sull'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia (4-00940) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>) | 1158 | FERRANTE ed altri: su norme comunitarie relative a sostanze chimiche (4-00898) (risp. GIANNI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>) | 1180 |
| CICOLANI, CENTARO: sull'arresto e la detenzione di un consigliere regionale (4-00509) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>) | 1161 | FLUTTERO: sulla chiusura di uno stabilimento in provincia di Alessandria (4-00821) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) | 1182 |
| CORONELLA: su un contratto di programma con un consorzio di imprese campane (4-01020) (risp. D'ANTONI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>) | 1164 | GHIGO: sulla chiusura delle mense di servizio per il personale di Polizia penitenziaria nelle carceri (4-00637) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>) | 1183 |
| COSTA: sulla crisi di una impresa del settore ferroviario (4-01171) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) | 1168 | GIAMBRONE: su un corso-concorso per la formazione e il reclutamento di dirigenti scolastici (4-00602) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>) | 1185 |
| sulla crisi di una impresa del settore ferroviario (4-01294) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) | 1169 | GRAMAZIO: sul portale nazionale del turismo (4-01702) (risp. NICOLAIS, <i>ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione</i>) | 1188 |
| sulle indagini relative alla morte di un giovane italiano in Messico (4-01790) (risp. DANIELI, <i>vice ministro degli affari esteri</i>) | 1173 | | |
| CUTRUFO ed altri: su un mancato espianto di organi (4-01850) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>) | 1174 | | |

13 GIUGNO 2007

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 34

| | |
|--|--|
| LEONI: sulla situazione occupazionale di un'impresa del settore aeronautico (4-01115) (risp. GIANNI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>) Pag. 1190 | RUSSO SPENA ed altri: sulla situazione di due istituti scolastici in provincia di Napoli (4-01219) (risp. PASCARELLA, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>) Pag. 1212 |
| MALABARBA ed altri: sui criteri per la rappresentatività sindacale nella contrattazione collettiva (4-00550) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>) 1193 | SAIA: sui risarcimenti per le vittime della strada (4-00354) (risp. D'ANTONI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>) 1214 |
| MANTOVANO: sulla crisi di una impresa del settore ferroviario (4-01212) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 1170 | SODANO, CAPELLI: su un corso-concorso per la formazione e il reclutamento di dirigenti scolastici (4-01744) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>) 1186 |
| sull'esame di idoneità per accedere alla seconda classe della scuola primaria (4-01379) (risp. BASTICO, <i>vice ministro della pubblica istruzione</i>) 1197 | TOMASSINI: sulla vicenda dell'ex console dell'Honduras a Milano (4-01460) (risp. DI SANTO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 1217 |
| PASETTO: sull'uso di aree demaniali marittime per la costruzione del porto turistico di Nettuno (4-00575) (risp. BIANCHI, <i>ministro dei trasporti</i>) 1199 | VALPIANA: su un acquisto immobiliare da parte del Comune di Verona (4-01261) (risp. MASTELLA, <i>ministro della giustizia</i>) 1218 |
| REBUZZI: sulle cure prestate ad un cittadino britannico (4-01686) (risp. GAGLIONE, <i>sottosegretario di Stato per la salute</i>) 1203 | ZUCCHERINI: sulle misure di contrasto al lavoro sommerso (4-00463) (risp. RINALDI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>) 1220 |
| ROSSI Fernando, RAME: sul credito al consumo (4-01244) (risp. D'ANTONI, <i>vice ministro dello sviluppo economico</i>) 1209 | sulla crisi di un'impresa nel settore chimico (4-01324) (risp. GIANNI, <i>sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico</i>) 1223 |

BIANCONI. – *Ai Ministri degli affari esteri, per le politiche per la famiglia e della solidarietà sociale.* – Premesso che:

la vicenda di Cogoleto – che ha visto una bambina costretta ad essere rimpatriata in Bielorussia, suo Paese natale, a seguito di lunghe ed estenuanti trattative tra il Governo bielorusso ed i coniugi italiani affidatari, che in tutti i modi hanno cercato di trattenerla in Italia – ha comportato che su più fronti si sia aperto un dibattito che riguarda il soggiorno di questi bambini e giovani in Italia;

sono circa 60.000 i bambini bielorusi che si recano ogni anno all'estero per curarsi e per passare le vacanze estive in Paesi dal clima salubre, come il nostro, per le cosiddette vacanze terapeutiche;

numerossime sono le associazioni e le famiglie italiane che accolgono con grande amore questi giovani bielorusi e ucraini, arrivando in molti casi a presentare domanda per la loro adozione, ma sempre con più scarso successo a causa delle enormi difficoltà che s'incontrano con tali Stati;

sono bambini e giovani che hanno diritto ad un soggiorno terapeutico di non più di un mese, sicuramente non sufficiente per la loro salute e non in grado di garantire a lungo termine un abbattimento delle scorie accumulate a seguito della tragedia di Chernobyl;

la Bielorussia ha imposto regole più rigorose per l'adozione da parte degli stranieri, riducendo fortemente il numero (poco più di due) delle pratiche di adozione completate a favore delle famiglie italiane durante lo scorso anno. Solo con la Bielorussia le richieste di adozione ad oggi ancora bloccate sono circa 600, nonostante sia trascorso più di un anno dalla firma del Protocollo d'intesa del 12 dicembre 2005 tra il Governo italiano e quello bielorusso che doveva servire ad agevolare l'*iter* per le adozioni,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano porre in atto delle politiche volte a migliorare la promozione e la gestione dei soggiorni per scopo terapeutico dei giovani bielorusi ed ucraini, potenziando gli interventi sanitari di prevenzione e diagnosi precoce di questi giovani e delle loro condizioni di salute anche *in loco*;

se non si ritenga necessario verificare la qualità di questi soggiorni, aiutando maggiormente le associazioni e le famiglie affidatarie al fine di garantire una migliore sistemazione di questi piccoli ospiti;

se non si ritenga opportuno un dialogo più fattivo con i Governi di tali Paesi sia per permettere la ripresa dei viaggi di risanamento in Italia, sia per sbloccare le numerose richieste di adozione internazionale di questi

bambini e giovani promosse da coppie italiane e ad oggi completamente bloccate.

(4-01431)

(28 febbraio 2007)

RISPOSTA. – La problematica sollevata è ben nota a questo Ministero che, soprattutto nel corso degli ultimi mesi, non ha mancato di sensibilizzare a vari livelli il Governo bielorusso sull'importanza di giungere a soluzioni conformi a principi di umanità e giustizia, al fine di consentire la ripresa dei progetti di accoglienza e lo sblocco delle procedure di adozione dei minori bielorusi.

La situazione dei progetti di accoglienza, già critica dopo la scorsa estate a seguito del ritardato rientro in Patria di una minore bielorusa, si è in effetti ulteriormente appesantita con la decisione delle Autorità di Minsk di limitarne lo svolgimento ai soli gruppi di minori che non siano in stato di adottabilità (nel periodo natalizio i soggiorni in Italia non hanno avuto luogo poiché da parte italiana non è stata ritenuta condivisibile tale limitazione).

Per quanto riguarda le adozioni, da parte bielorusa è stata data solo una parziale attuazione al Protocollo di collaborazione sottoscritto tra i due Paesi nel dicembre 2005 (che prevedeva che le procedure di adozione pendenti sarebbero state riesaminate e definite entro il 1° marzo 2006). L'attuazione delle procedure concordate, infatti, è stata attivata con grave ritardo rispetto ai tempi previsti e i casi di adozione risolti, rispetto ai 150 pendenti, sono solo 35.

Il Ministero, attraverso il proprio rappresentante nel Comitato Minori, ha sempre contribuito al buon andamento dei programmi di solidarietà nel supremo interesse dei minori, ed ha sottolineato la necessità di una loro regolamentazione proprio per evitare l'insorgere di situazioni conflittuali con la controparte bielorusa.

Finalmente, dopo intensi e delicati contatti bilaterali, in un rinnovato clima di collaborazione tra l'Italia e la Bielorussia, nel corso di una missione ad alto livello tecnico, effettuata a Minsk dal 18 al 22 marzo 2007, il Ministero degli affari esteri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale ed al Ministero per le politiche della famiglia, ha siglato il testo di un accordo intergovernativo in materia di soggiorni che disciplina l'intera materia. Nella stessa occasione è stato firmato un Protocollo integrativo in materia di adozioni, che aggiorna il testo già sottoscritto nel dicembre 2005. L'Accordo intergovernativo in materia di soggiorni è stato successivamente firmato a Minsk il 10 maggio 2007.

1. L'Accordo intergovernativo in materia di programmi solidaristici di accoglienza a favore di minori bielorusi è diretto a regolamentare lo svolgimento dei programmi di accoglienza di minori bielorusi, provenienti da strutture pubbliche (orfanotrofi) o da famiglie, ospitati con regolarità da famiglie italiane.

Nel documento firmato nella capitale bielorrussa, che interesserà circa 30.000 minori ed altrettante famiglie italiane, vengono evidenziati, fra l'altro, i positivi risultati finora conseguiti con i programmi di accoglienza realizzati dall'Italia ed il generoso contributo offerto dal nostro Paese, in linea con i principi di umanità e di rispetto dei diritti dell'infanzia, che contraddistinguono la nostra politica in tale settore. Si tratta in Particolare di un accordo che, nel rispetto sia della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 sia della normativa italiana e bielorrussa in materia, impegna i due Paesi firmatari, gli enti e le associazioni, nonché le famiglie ospitanti, a salvaguardare i diritti dei minori bielorusi che fanno ingresso per soggiorni temporanei nel nostro Paese e rafforzare i rapporti di Cooperazione in materia umanitaria tra Italia e Bielorussia.

Con questo Accordo sono state recepite alcune preoccupazioni formulate dalle autorità bielorusse: precisa differenziazione tra soggiorni e procedure di adozione; garanzie a favore delle rappresentanze diplomatico-consolari bielorusse in Italia circa la possibilità di esercitare le prerogative di delega nell'esercizio della potestà parentale sui minori (che comunque non possono essere considerati in stato di abbandono); assicurazioni di non sottoporre i minori a cure mediche senza autorizzazione se non in situazioni d'urgenza (per evitare il ripetersi di casi incresciosi); assicurazioni circa il rientro in patria dei bambini alla scadenza del soggiorno in Italia. La violazione di quanto previsto nell'Accordo precluderà l'ulteriore partecipazione ai programmi solidaristici della famiglia ospitante ed anche degli stessi enti e delle associazioni nel caso in cui tali soggetti abbiano concorso alla violazione o non si siano adoperati per impedirli.

2. Il negoziato in materia di adozioni internazionali ha portato ad un aggiornamento del Protocollo di collaborazione firmato tra le parti nel dicembre 2005, per adeguarlo alle più recenti normative bielorusse introdotte nello scorso mese di gennaio. Il nuovo accordo sulle adozioni prevede, in conformità alla nuova normativa bielorrussa, procedure più veloci per l'esame e la definizione delle domande di adozione dei minori già conosciuti dalle famiglie italiane nei soggiorni di risanamento. In particolare, dispone che coloro che intendano adottare un minore ospitato durante i soggiorni di risanamento possono presentare, attraverso enti autorizzati, domanda all'organo di tutela e curatela competente, per l'inserimento del minore nell'elenco di coloro nei confronti dei quali è possibile effettuare l'adozione internazionale. Si è previsto inoltre che le autorità provinciali bielorusse di tutela e curatela dovranno pronunciarsi entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte delle famiglie italiane sulla possibilità dell'inserimento del minore nell'elenco dei minori adottabili da cittadini stranieri. In caso di risposta positiva, l'adozione del minore da parte della famiglia italiana dovrà essere definita entro settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda alle competenti autorità a livello centrale.

Nell'intesa raggiunta l'Italia ha, poi, chiesto ed ottenuto che venissero riesaminate molte delle domande respinte nel 2006: sono state eccettuate quelle non più attuali, o perché il minore aveva raggiunto la maggiore età, o perché era stato dato in adozione o in affidamento o in tutela ad una famiglia bielorusa, o perché il minore stesso o i suoi parenti avevano rifiutato l'adozione, o ancora perché la famiglia italiana vi aveva rinunciato o, infine, perché esistevano forti legami del minore con fratelli, che era opportuno tutelare.

L'Italia si è impegnata a presentare entro il 1° aprile 2007 l'elenco delle domande già esaminate e giacenti presso le autorità bielorusse: il termine è stato perfettamente rispettato e sono state inoltrate alle autorità bielorusse 63 domande di riesame. La parte bielorusa si è impegnata ad organizzare il riesame delle domande e a comunicarne l'esito entro il 1° maggio 2007. Le autorità della Bielorussia non hanno ancora formalmente comunicato le loro decisioni.

Al fine di favorire un dialogo costruttivo tra le rispettive Commissioni adozioni nazionali, è stata inoltre prevista la costituzione di un gruppo di lavoro per valutare dopo tre mesi lo stato di attuazione del Protocollo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRUCIANELLI

(7 giugno 2007)

BULGARELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

tre giovani di Nuoro – Ivano Fadda, Antonella Lai e Paolo Anela – sono stati arrestati il 30 marzo 2006 con l'accusa di aver organizzato un fallito attentato contro la locale sede elettorale di Alleanza Nazionale;

accusati di associazione di stampo eversivo, essi si trovano da circa 10 mesi in regime di detenzione cautelare su richiesta del giudice per le indagini preliminari di Cagliari;

il signor Ivano Fadda si trova dal giugno 2006 detenuto presso il carcere dell'Ucciardone (Palermo), la sig.ra Lai presso quello di S. Maria Capua Vetere (Caserta), il sig. Anela presso la Casa di reclusione di Palmi (Reggio Calabria);

la distanza degli istituti di detenzione dal luogo di residenza degli imputati provoca grandi disagi ai loro familiari, costretti ad affrontare viaggi lunghi e costosi per poter incontrare i propri cari, senza contare che tale lontananza non consente la preparazione di una linea difensiva appropriata, potendo gli imputati incontrare solo raramente i propri legali;

il sig. Fadda è affetto da gravi problemi di salute, essendo stato sottoposto a due interventi chirurgici per l'asportazione di un macroadenoma (il primo nel dicembre 2002 ed il secondo nell'aprile del 2003) e necessita pertanto di controlli periodici presso centri specializzati per la cura di patologie ipofisarie;

il padre del Fadda, peraltro, è invalido e i genitori degli altri due imputati non sono certo in giovane età,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, in considerazione della lunghissima detenzione in regime di custodia cautelare degli imputati, non ritenga opportuno, sentito il magistrato competente, adoperarsi, per quanto in suo potere, per la concessione degli arresti domiciliari ai signori Fadda, Lai e Anela;

in subordine, se non ritenga opportuno adoperarsi per il trasferimento presso un carcere sardo dei detenuti, sussistendo i motivi previsti dall'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975), che recita: «I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare il soggetto in istituti prossimi alla residenza delle famiglie».

(4-01268)

(7 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Si comunica che Ivano Ignazio Fadda, Paolo Anela e Antonella Lai si trovano attualmente in stato di custodia cautelare in carcere a seguito di ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Cagliari il 30 marzo 2006.

L'attuale assegnazione dei tre detenuti presso gli istituti carcerari citati dall'interrogante è conseguenza non solo delle verificate esigenze cautelari, ma anche delle disposizioni adottate dall'Amministrazione penitenziaria in relazione alla natura dei reati loro ascritti (agli imputati sono contestati il reato di associazione sovversiva ai sensi dell'art. 270-bis del codice penale, il reato di porto e detenzione di materiale esplosivo ed il reato di attentato ai danni di esponente di A.N., commessi in Nuoro il 23 marzo 2006) ed allo stato di grave sovraffollamento della sezione E.I.V. (Elevato Indice di Vigilanza) della casa circondariale di Nuoro, unico istituto in Sardegna dotato di reparti idonei al contenimento di ristretti con pari caratteristiche.

Inoltre, ragioni di ordine, sicurezza ed opportunità sconsigliano l'assegnazione di appartenenti ad organizzazioni eversive alle strutture penitenziarie e che insistono sul territorio di influenza.

A tutto ciò si aggiunga che l'assegnazione a particolari circuiti penitenziari prevede il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, cosa che si è puntualmente verificata anche per il trasferimento dei tre giovani menzionati.

Ad ogni buon conto, si segnala che il detenuto Fadda, in considerazione delle specifiche condizioni di salute in cui versa, è costantemente seguito e curato sia presso l'istituto palermitano che lo ospita, sia presso le strutture ospedaliere esterne.

Quanto ai riferiti disagi affrontati dai familiari dei detenuti non risulta, così come riferito dal Procuratore della Repubblica di Cagliari,

che gli stessi abbiano manifestato una difficoltà a raggiungere gli istituti penitenziari ovvero a preparare la linea difensiva con i propri legali. In proposito, il citato Procuratore della Repubblica ha precisato che i familiari dei tre detenuti sono stati regolarmente autorizzati a fruire dei colloqui secondo le vigenti disposizioni e che, altrettanto, risulta essere accaduto per quanto riguarda gli incontri con i difensori.

Sarà, in ogni caso, cura della competente Direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria valutare, nel prosieguo, eventuali istanze di trasferimento.

Si deve, infine, sottolineare che le valutazioni in ordine alla eventuale sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari rientrano nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria e che i giudici chiamati a valutare lo *status libertatis* degli imputati hanno confermato il provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(11 giugno 2007)

CAPELLI, GAGLIARDI. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e della solidarietà sociale.* – Premesso che:

le scuole d'infanzia comunali paritarie concorrono alla formazione del sistema di istruzione nazionale in base alla legge 62/2000;

esse sono tenute ad attenersi alle norme nazionali in materia di istruzione, in particolare negli aspetti ordinamentali;

il decreto legislativo 59/2004 mutava l'assetto ordinamentale della scuola d'infanzia introducendo il cosiddetto anticipo;

considerate:

l'assoluta impraticabilità di questa riforma non solo per le molteplici motivazioni pedagogiche, che in questa sede non si accennano, ma anche per evidenti motivi organizzativi dovuti al numero di alunni per classe, all'organizzazione del tempo scuola e al rapporto insegnanti/numero di bambini e di bambine, all'organizzazione della giornata tipo nella scuola d'infanzia, non adatta a bambini di 2 anni e mezzo;

la scarsa rilevanza ai fini valutativi generali delle varie sperimentazioni nazionali e decentrate;

le indicazioni dell'ANCI, nonché delle normative nazionali riferite al regime transitorio per l'accesso anticipato alla scuola d'infanzia, e «alle condizioni di fattibilità»;

appurato che il Comune di Milano continua ad attuare gli anticipi in contrasto sia con la legislazione pregressa sia con i provvedimenti dell'attuale Governo che ha disattivato il meccanismo degli anticipi della scuola d'infanzia;

tenuto conto che, in particolare, a Milano esiste un considerevole patrimonio di esperienze che hanno contribuito, senza ombra di dubbio, a progettare, qualificare e realizzare percorsi educativi per gruppi conte-

nuti di bambini fino a 3 anni di età, e che questa applicazione indiscriminata degli anticipi distrugge modelli organizzativi, sperimentati e consolidati proprio per bambini con età compresa tra i 2 e 3 anni,

si chiede di sapere con quali modalità di controllo e di verifica e di riallineamento alla norma i Ministri in indirizzo intendano muoversi nei confronti delle scuole paritarie comunali d'infanzia di Milano per ristabilire diritti e adeguata accoglienza educativa ai bambini e alle bambine della scuola d'infanzia.

(4-00940)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Va premesso il quadro normativo di riferimento in materia di accesso anticipato alla scuola dell'infanzia.

Come è noto la facoltà di richiedere l'accesso anticipato è stata introdotta dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Queste disposizioni hanno previsto l'attuazione dell'anticipo secondo criteri di gradualità ed in forma sperimentale, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.

È noto, altresì, che l'art. 7, comma 4, della legge 53/2003 e l'art. 12 del decreto legislativo 59/2004 hanno previsto un regime transitorio per l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006.

Il regime transitorio è stato successivamente prorogato all'anno scolastico 2006-2007 dall'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e all'anno scolastico 2007-2008 dall'art. 1, comma 6, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228.

Per l'attuazione delle norme sull'anticipo sono state annualmente emanate dal Ministero specifiche disposizioni di carattere amministrativo.

Per l'anno scolastico 2006-2007, a seguito del suddetto decreto-legge 273/2005, è stato emanato dal Ministro *pro tempore* il decreto 31 gennaio 2006 in base al quale «Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2007».

La consequenziale circolare ministeriale sulle iscrizioni per lo stesso anno scolastico (C.M. n. 93 del 23 dicembre 2005), ai fini dell'esercizio della facoltà di iscrizione delle bambine e dei bambini che hanno compiuto tre anni di età entro il 28 febbraio 2007, ha ribadito quanto già previsto nelle precedenti circolari sulle iscrizioni n. 2/2004 e n. 90/2004 circa le condizioni e i limiti cui è subordinato l'accoglimento delle domanda degli anticipatari, vale a dire: esaurimento delle liste di attesa delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa; disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti; assenso del Comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, qualora lo

stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi (trasporti, mense, attrezzature, ecc.). È ovvio che, nell'ipotesi di scuole paritarie gestite dall'ente comunale, come nel caso prospettato, l'assenso del Comune sussiste.

Questo per quanto riguarda il corrente anno scolastico.

Per quanto riguarda invece il prossimo anno scolastico, occorre preliminarmente, considerare che, come già detto, per l'anticipo sia la legge 53/2003 che il decreto delegato 59/2004 hanno previsto l'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative che, come è noto, non sono ancora definite.

Tanto è stato rilevato nell'accordo del 17 luglio 2006, concernente la sequenza contrattuale relativa all'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 2003 del personale del comparto scuola, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 165/2001; ciò è stato poi ribadito nella circolare ministeriale prot. n. 7265/FR del 31 agosto 2006, avente per oggetto provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all'avvio dell'anno scolastico 2006/2007.

Conseguentemente, nella circolare ministeriale n. 74 del 21 dicembre 2006 relativa alle iscrizioni per il 2007-2008, si è previsto che possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2007, il terzo anno di età.

Si è inoltre previsto che possono anche essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2008. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa.

Peraltro, nella stessa circolare n. 74/2006 viene ricordato che, limitatamente all'anno scolastico 2007-2008, ai sensi del decreto-legge 173/2006, convertito dalla legge 228/2006, è stato prorogato il regime transitorio relativo all'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 59/2004.

Di conseguenza, come già disposto per il corrente anno scolastico 2006-2007, ferme restando le preclusioni individuate in sede ARAN per un'attuazione generalizzata dell'istituto dell'anticipo, la C.M. n. 74/2006 non esclude che, a livello locale, la frequenza per l'anno scolastico 2007/2008 di coloro che compiono i tre anni entro il mese di febbraio 2008 possa trovare ambiti di praticabilità, nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni interessati volte a garantire l'esistenza dei requisiti necessari, quali disponibilità di strutture, di dotazioni, di risorse professionali, di modalità organizzative, di posti una volta azzerate le liste di attesa.

Nel sopra esposto quadro di riferimento si inserisce l'accesso anticipato alle scuole dell'infanzia paritarie del Comune di Milano, che è oggetto dell'interrogazione.

A tal proposito, dalla relazione inviata dal Comune di Milano all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, risulta che nell'anno 2006 le iscrizioni dei bambini alla scuola dell'infanzia sono state effettuate in tre

turni, per permettere a tutte le famiglie che ne avessero bisogno e non avessero potuto provvedere per tempo di poter effettuare l'iscrizione.

Le iscrizioni dei bambini anticipati sono state effettuate in concomitanza con il secondo turno di iscrizioni e la relativa graduatoria è stata utilizzata quando tutte le graduatorie precedenti erano esaurite.

Le domande pervenute sono state 546 e, a fronte di 88 rinunce, sono 160 i bambini frequentanti, nati tra il 1° gennaio 2004 e il 28 febbraio 2004, che sono stati inseriti nelle scuole con posti disponibili, nelle sezioni con meno di 26 bambini.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(1° giugno 2007)

CICOLANI, CENTARO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il consigliere regionale del Lazio Giulio Gargano è stato arrestato il 7 luglio 2006 in esecuzione del provvedimento emesso dal Gip di Roma su richiesta della Procura della Repubblica nell'ambito dell'indagine relativa alle dichiarazioni della cosiddetta «Lady Asl»;

i reati contestati configurano un'ipotetica associazione a delinquere, unitamente a numerosi funzionari regionali e direttori di Asl, e tre episodi di corruzione connessi ad una delibera adottata dall'Ipab San Michele, alla quale il consigliere Gargano risulta estraneo, e due delibere adottate dalla giunta regionale del Lazio in materia sanitaria per convenzioni in ordine a prestazioni assistenziali;

il consigliere Gargano ha dimostrato di non essere mai stato assessore regionale alla sanità e di essere risultato assente dalle riunioni di giunta nel corso delle quali sono stati adottati i provvedimenti oggetto dell'ipotetica corruzione;

gli unici elementi a carico del consigliere Gargano sono costituiti da una dichiarazione della signora Iannuzzi (Lady Asl), relativa alla dazione di denaro dapprima nel periodo 2002/2003 e poi nel 2005;

tali dichiarazioni tuttavia non hanno ricevuto alcun riscontro obiettivo né nei movimenti bancari dei conti della Iannuzzi e delle sue società, né nei movimenti delle carte di credito a questa riferibili;

il consigliere Gargano ha sempre negato ogni responsabilità e la ricezione di somme di denaro;

dopo il primo interrogatorio, avvenuto alla metà di luglio 2006, non è più stato interrogato;

i soggetti colpiti dallo stesso provvedimento cautelare sono stati rimessi in libertà o posti agli arresti domiciliari, mentre il consigliere Gargano è ancora detenuto;

le sue condizioni di salute sono gravi, per una sofferenza cardiaca congenita già manifestatasi più volte negli ultimi anni: egli è svenuto più

volte in carcere durante la notte ed è rimasto in terra per oltre un'ora prima di ricevere i soccorsi;

la struttura sanitaria del carcere ha chiesto una visita specialistica ancora non effettuata ed un medico nominato dal Gip ha riscontrato effettivamente la malattia cardiaca ma ha ritenuto che la patologia non sia incompatibile con lo stato di detenzione;

il consigliere Gargano, detenuto da ormai due mesi, non risulta oggetto di ulteriori attenzioni investigative, tali da comportarne la detenzione in carcere;

lo stato di detenzione in carcere ha comportato un grave stato di depressione che impedisce l'assunzione di farmaci di sostegno alla patologia cardio-circolatoria;

i reati contestati al consigliere Gargano rientrano tutti nel provvedimento di indulto di cui alla legge 241/06, per cui, ove anche fosse condannato, non tornerebbe più in carcere; malgrado ciò l'autorità giudiziaria rifiuta di rimetterlo in libertà;

il tribunale di Roma ha ritenuto insussistente il reato di associazione a delinquere per altri coindagati, e di conseguenza anche per il consigliere Gargano, al quale tuttavia non sono stati applicati i benefici di tale pronuncia;

la custodia cautelare ha come presupposti il pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato;

il consigliere Gargano non può reiterare alcun reato, non appartenendo alla compagine di maggioranza dell'assemblea regionale del Lazio né conseguentemente alla giunta di governo, non può in alcun modo incidere, neppure indirettamente, su convenzioni, prestazioni ad altra attività amministrativa;

non vi è alcun pericolo di inquinamento delle prove, sia per l'inesistente capacità di incidenza sull'apparato amministrativo regionale per effetto di quanto precede, sia soprattutto in virtù di provvedimenti di sequestro ed acquisizione di tutti gli atti rilevanti ai fini dell'indagine;

non vi è, infine, per ragioni fin troppo evidenti di natura economica nonché di radicamento nel territorio, il pericolo di fuga;

pertanto, non risulta giustificabile in alcun modo la sua detenzione;

l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati non può che svolgersi all'interno del dettato normativo e non può tradursi in alcuna discrezionalità, ancor più in presenza di una restrizione della libertà del cittadino;

casi analoghi hanno visto soluzioni meno restrittive o punitive sia presso gli uffici giudiziari di Roma che in altri (recentemente nei confronti di un politico regionale calabrese dei DS), con l'evidente rischio di una incomprensibile disparità di trattamento del consigliere Gargano,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda adottare allo scopo di valutare la sussistenza nella fattispecie illustrata in premessa dei presupposti ai fini dell'eventuale configurazione di illeciti disciplinari o di reati a carico dei magistrati investiti del processo nei confronti del consigliere Gargano, in con-

seguenza della sua detenzione in carcere in assenza dei presupposti di legge.

(4-00509)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – Si devono in primo luogo sintetizzare i passaggi fondamentali del procedimento penale instaurato a carico di Giulio Gargano, riferiti nell'informativa trasmessa dal Procuratore della Repubblica di Roma.

I reati contestati al Gargano nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Roma in data 6 luglio 2006 erano quelli di associazione a delinquere e di concorso in più fatti di corruzione. Detta associazione, sulla base della ricostruzione fornita dal GIP di Roma, consentiva la permanente spoliazione delle casse della sanità regionale per centinaia di milioni di euro, attraverso la realizzazione sistematica di atti di corruzione, di falsificazione di atti pubblici e di altre condotte illecite.

Il Gargano è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia da parte del GIP di Roma e, quindi, a confronto davanti al PM con la coindagata Anna Giuseppina Iannuzzi ed a due successivi interrogatori da parte del PM.

Il Procuratore ha sottolineato, altresì, che le accuse nei confronti di Giulio Gargano non si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni della Iannuzzi, ma anche su riscontri ed altre conferme indiziarie in ordine alla natura dei rapporti intercorsi tra il predetto e la Iannuzzi medesima.

Tutto ciò premesso, attesa la delicatezza delle questioni evidenziate nell'interrogazione, come si è già avuto modo di sottolineare in occasione della risposta all'interpellanza 2-00258 dell'onorevole Carlucci, nell'immediatezza, si è delegata alla Direzione generale Magistrati l'acquisizione di notizie presso la Procura della Repubblica di Roma, al fine di verificare la fondatezza delle censure mosse dall'interrogante in merito all'operato dei magistrati che si sono occupati del procedimento penale a carico di Giulio Gargano.

In proposito, come si evince dagli atti trasmessi dal Procuratore della Repubblica di Roma, il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dalla magistratura romana per una serie di gravi reati nei confronti del consigliere regionale del Lazio Giulio Gargano, ha ricevuto l'avallo della Suprema Corte che, con sentenza n. 34189/2006, depositata il 12 ottobre 2006, ha rigettato il ricorso interposto dal Gargano, ritenendo sussistenti, sul suo conto, sia i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 del codice di procedura penale, sia le esigenze cautelari richieste dall'articolo successivo, in particolare argomentando in ordine alla «inadeguatezza di ogni altra misura cautelare personale diversa dalla custodia in carcere».

Quanto alla asserita incompatibilità della misura custodiale con le precarie condizioni di salute del Gargano, dalla disamina degli atti sopraindicati si desume che al medesimo sono state consentite tutte «le vi-

site mediche specialistiche da parte di sanitari di fiducia, mentre gli accertamenti disposti dal g.i.p. competente non hanno evidenziato alcuna situazione di incompatibilità con la custodia in carcere che, comunque, come per ogni persona ristretta in carcere, comporta inevitabilmente uno stato di depressione».

Le censure prospettate dall'interrogante risultano, pertanto, aver già avuto, nella naturale sede procedimentale, un'approfondita e rituale occasione di verifica, sia presso il GIP, sia, soprattutto, presso la Corte Suprema, onde non si ritiene che sussistano profili costituenti il presupposto di un'azione disciplinare.

Il Procuratore della Repubblica di Roma ha comunicato che le imputazioni contestate al Gargano con ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sono state definite – nel procedimento n. 46614/06 RGNR, stralcio del procedimento n. 26284/06 – con sentenza del GUP del 28 dicembre 2006 che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ha inflitto all'imputato la pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione.

È stato, infine, fatto presente che il Gargano è stato rimesso in libertà.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(11 giugno 2007)

CORONELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nel 1998 è stato costituito il Consorzio Impre.Co., con sede nel comune di Carinaro (Caserta), zona industriale Aversa nord, tra 50 piccole e medie aziende di produzione nel settore del tessile e della moda (abbigliamento, intimo, bijouteria, bottonifici, calzaturifici, calzature ortopediche, contrafforti, corsetteria, macchinari, grafica pubblicitaria, ombrellifici, pigiamifici, ricamifici, rifinitura pelli, scatolifici, servizi, seterie, suolettifici, tacchifici, tomaifici). Lo scopo era quello di attuare una totale integrazione orizzontale e verticale fra i vari settori del Sistema Moda e sfruttare le sinergie che ne derivano;

il 5 maggio 1999 è stato presentato il progetto Impre.Co., per accedere alla contrattazione negoziata prevista dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, progetto che prevedeva la creazione di una cittadella industriale ubicata nell'area ASI di Caserta e precisamente nella zona di Aversa nord fra i comuni di Carinaro e Gricignano di Aversa in una superficie di 350.000 metri quadrati e con il costo di 319 miliardi di lire finanziato in parte dallo Stato e in parte dalla Regione Campania;

il 6 aprile 2000 il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, on. Massimo D'Alema, ha partecipato al convegno che si è svolto

ad Aversa, al Teatro Cimarosa, indetto dal Consorzio Impre.Co., con il titolo «La programmazione negoziata e i sistemi locali di sviluppo dell'agro aversano: Il Progetto Impre.co.». Questa è la dichiarazione rilasciata alla stampa dal Presidente del Consiglio dei ministri: «Il Governo porterà all'attenzione del CIPE la delibera per il finanziamento del progetto, che è poi il passo decisivo affinché la struttura possa definitivamente decollare. Una cosa è certa: della validità dell'impresa che darà lavoro ad oltre 1700 persone, ci credono anche a Roma, perché è l'esempio di un Mezzogiorno che non è più vittima di se stesso.»;

il 21 dicembre 2000 il CIPE ha approvato il contratto di programma Impre.Co. Nella delibera era riportato che l'investimento ammissibile era di 319 miliardi di lire, con un onere per lo Stato di 112 miliardi e un cofinanziamento regionale di pari importo. L'occupazione prevista era di 1175 nuovi addetti;

il 30 giugno 2003 più di mille persone, fra autorità civili, politiche, militari e religiose, hanno partecipato alla cerimonia di posa della prima pietra del Polo della Moda Impre.Co. Erano tra gli ospiti: il sottosegretario per le attività produttive *pro tempore*, Giuseppe Galati (in rappresentanza del ministro Marzano), il Presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, il Rettore della II Università degli Studi di Napoli, professor Antonio Grella, e il Prefetto di Caserta, Carlo Schilardi. Erano presenti, inoltre, il deputato Lorenzo Diana, l'Assessore regionale alle attività produttive, Gianfranco Alois ed il Presidente del Consorzio Asi di Caserta, Achille Natalizio;

il 5 e il 24 settembre 2003, dopo un'anomala e tormentata fase per le procedure di esproprio, l'Ufficio tecnico del Comune di Gricignano di Aversa ha rilasciato al Consorzio Impre.Co. le autorizzazioni per la costruzione dell'opera;

dopo la realizzazione di alcuni capannoni, allo stato grezzo, i lavori sono stati sospesi e il cantiere è stato completamente abbandonato;

il 15 giugno 2006 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania la revoca del finanziamento di 13 miliardi di lire destinato al consorzio Impre.Co. per le attività di formazione e la «rimodulazione» dello stesso importo a favore di altri patti formativi del territorio campano;

il 23 ottobre 2006 la Guardia di finanza di Aversa ha proceduto al sequestro del cantiere Impre.Co. per violazioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, accertando che l'area veniva utilizzata quale vera e propria discarica abusiva di ogni genere di materiale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'ammontare delle risorse erogate in base al contratto di programma;

quale sia lo stato di attuazione del programma di investimenti previsto nel contratto;

quali siano le prospettive industriali per le imprese che hanno realizzato o stanno realizzando investimenti in base al contratto di programma;

se siano noti i motivi che hanno indotto la Regione Campania a revocare il finanziamento;

se risulti che sia pendente un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per i fatti relativi alla gestione del finanziamento;

quale sia lo stato del procedimento relativo al sequestro del cantiere Impre.Co. da parte della Guardia di finanza di Aversa.

(4-01020)

(12 dicembre 2006)

RISPOSTA. – Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica è stata autorizzato dal CIPE, con delibera del 21 dicembre 2000, alla sottoscrizione di un Contratto di programma con il consorzio IMPRE.CO. per la realizzazione di un «Polo della Moda» localizzato nei comuni di Gricignano e Carinaro, in Aversa (Caserta).

Il piano progettuale prevedeva:

1) 51 interventi da realizzarsi da parte di altrettante società consorziate oltre ad un intervento del consorzio IMPRE.CO. nel settore dei servizi alle società consorziate;

2) investimenti complessivi pari a 164.758.324,00 euro;

3) un'occupazione a regime di 1.493 unità;

4) l'onere a carico della finanza pubblica, pari a 116.004.090,00 euro (comprensivo di 11.413.026,08 euro per la realizzazione delle infrastrutture), di cui il 50% a carico della Regione Campania;

5) l'avvio dei lavori, per la realizzazione degli investimenti, al 1° dicembre 2002 con ultimazione degli stessi entro il 31 dicembre 2003.

Riguardo alle erogazioni si precisa che, sulla base dei previsti pareri, espressi dal San Paolo Banco di Napoli S.p.A (in qualità di Banca convenzionata), tra la fine del 2002 e la fine del 2004, il Ministero, previa acquisizione delle polizze fidejussorie, ha provveduto all'erogazione a favore di 46 aziende consociate, a titolo di anticipazione della prima quota, di 44.600.439,80 euro (di cui il 50% conferito dalla Regione).

In relazione allo stato di attuazione del programma, si fa presente che la realizzazione dello stesso ha subito forti rallentamenti, come si evince dalla elencazione delle proroghe richieste e concesse ai sensi della normativa vigente:

in data 3 marzo 2003, il Ministero delle attività produttive ha autorizzato, su richiesta del consorzio IMPRE.CO., la sospensiva dei termini di 13 mesi per le 21 iniziative ubicate nel comune di Gricignano, previo parere favorevole della Banca convenzionata;

il 3 febbraio 2004, con la medesima procedura, è stata autorizzata una proroga di sei mesi del termine di ultimazione per le restanti 30 iniziative ubicate nel comune di Carinaro;

in data 30 luglio 2004, il consorzio IMPRE.CO. ha trasmesso la dichiarazione di ultimazione dei lavori per 29 società consorziate localizzate nel comune di Carinaro;

in data 5 ottobre 2004, il consorzio IMPRE.CO. ha richiesto la proroga di 6 mesi del termine di ultimazione degli investimenti per 18 società consorziate del comune di Gricignano;

alla fine dell'anno 2004, il consorzio IMPRE.CO. ha richiesto, per l'invio della documentazione finale di spesa, di avvalersi della proroga prevista dall'articolo 8, punto 8.2 della circolare MICA n. 900315, formulando altresì ulteriore istanza di proroga al 31 dicembre 2005 del termine di ultimazione degli investimenti relativi agli interventi localizzati nel comune di Gricignano;

alla fine dell'anno 2004, il consorzio IMPRE.CO. ha richiesto, per l'invio della documentazione finale di spesa, di avvalersi della proroga prevista dall'articolo 8, punto 8.2 della circolare MICA n. 900315, formulando altresì ulteriore istanza di proroga al 31 dicembre 2005 del termine di ultimazione degli investimenti relativi agli interventi localizzati nel comune di Gricignano;

il Ministero delle attività produttive, in data 25 gennaio 2005, ha informato il consorzio IMPRE.CO. sulla necessità che l'autorizzazione all'ulteriore slittamento dei termini fosse inoltrata al CIPE corredata del parere favorevole della Banca convenzionata;

il Ministero, dal febbraio all'aprile 2005, ha emesso 29 decreti di concessione provvisoria per le iniziative ubicate a Carinaro che avevano dichiarato ultimati i lavori al 30 giugno 2004;

in data 5 agosto 2005, 10 società consorziate del comune di Gricignano hanno trasmesso la richiesta di sospensione di sei mesi della data di decorrenza dei termini per l'effettuazione dei pagamenti delle fatture, a causa del mancato allacciamento ENEL che non consentiva l'entrata in funzione degli impianti impedendo il pagamento delle fatture;

il consorzio IMPRE.CO., in data 8 agosto 2005, ha richiesto la sospensione per ulteriori 22 società del comune di Gricignano, al fine di permettere alle stesse di completare gli investimenti entro il 31 gennaio 2007.

Il Ministero, anche in questo caso, ha invitato il consorzio a fornire alla Banca convenzionata tutte le motivazioni alla base della richiesta per consentire alla medesima Banca di esprimere il previsto parere, necessario al CIPE per le autorizzazioni di competenza;

in data 14 marzo 2006, il consorzio IMPRE.CO. ha comunicato al Ministero e alla Banca convenzionata di voler incaricare altro istituto bancario delle istruttorie sul Contratto di programma. Tale variazione è stata definita, con un nuovo conferimento d'incarico alla MCC S.p.A, alla fine di giugno del 2006. Di ciò il Ministero ha preso atto e ha, quindi, richiesto alla MCC S.p.A. la trasmissione delle relazioni istruttorie di competenza e il parere di merito sulle richieste di proroga di ultimazione degli investimenti.

Rispetto alle procedure di revoca si segnala quanto segue.

In data 14 luglio 2006, sono stati emessi due decreti di revoca totale delle agevolazioni provvisoriamente concesse per due società consorziate ubicate a Carinaro, in quanto inadempienti agli obblighi contrattuali sottoscritti.

In data 20 luglio 2006, il Nucleo Comando del Nucleo Regionale P.T. Campania della Guardia di finanza ha trasmesso alla amministrazione il verbale di accertamento su 22 società consorziate per indebita percezione di finanziamenti di cui alla legge 488/1992.

Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di detto verbale, ha avviato in data 19 settembre 2006 le procedure di revoca per 21 delle 22 società poste sotto indagine (per la 22^a impresa il decreto di revoca era stato già emanato il 14 luglio 2006).

Le 21 aziende, nei termini prescritti dalla legge, hanno presentato tutte istanza di accesso agli atti, formulando in seguito le proprie controdeduzioni che sono state successivamente trasmesse, in data 28 dicembre 2006, al citato Nucleo per le definitive conclusioni di competenza, delle quali si è in attesa.

Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, lo stesso, interpellato al riguardo, ha comunicato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha fatto presente che per i fatti indicati nell'interrogazione di cui trattasi è stato instaurato il procedimento penale n. 14097/06 (mod. 21), a carico del legale rappresentante della società IMPRE.CO., per i reati di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 256/2006. Inoltre, ha precisato che, nell'ambito di tale procedimento, il pubblico ministero ha emesso, in data 19 dicembre 2006, avviso di conclusione delle indagini preliminari, *ex* articolo 415-*bis* del codice di procedura penale.

Il Vice Ministro dello sviluppo economico

D'ANTONI

(8 giugno 2007)

COSTA. – *Ai Ministri delle infrastrutture e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che:

la Omfesa S.r.l., con sede a Trepuzzi (Lecce), officina che opera nel settore della costruzione, riparazione, *revamping* e *restyling* di materiale rotabile ferroviario, attraversa una gravissima crisi a causa della drastica riduzione delle commesse da parte di Trenitalia che è sempre più orientata verso un processo di internalizzazione anche di quelle attività già in corso di svolgimento da parte di Omfesa;

i tagli operati da Trenitalia in modo unilaterale e spesso ingiustificato nei confronti di Omfesa, anche successivamente all'assegnazione di commesse aggiudicate a mezzo di gara, hanno provocato perdite quantificabili in più di 4.200.000,00 euro;

per Omfesa la situazione è ormai insostenibile;

a causa della politica di tagli e di tagli operata dal Governo e di internalizzazione operata da Trenitalia nel settore della manutenzione dei carri merci, la Omfesa è stata costretta a ricorrere alla drastica misura della cassa integrazione con notevole dimezzamento degli attuali livelli occupazionali;

tutto ciò comporta costi sociali molto gravi in una realtà dove il tasso di disoccupazione ha già raggiunto livelli allarmanti e drammatici;

è assolutamente necessario cercare delle soluzioni che garantiscano gli attuali lavoratori occupati e diano certezza di prospettiva all'azienda,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare con urgenza ogni iniziativa utile a tutelare gli attuali livelli occupazionali dell'Omfesa per dare una prospettiva di serenità ai lavoratori, alle loro famiglie ed alla stessa azienda che è tra le più qualificate ed affermate nel settore ferroviario.

(4-01171)

(24 gennaio 2007)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso che:

l'interrogante, stante la gravità della situazione in cui versa la Omfesa s.r.l., con sede a Trepuzzi (Lecce), aveva già presentato analogo atto di sindacato ispettivo;

da allora la situazione si è ulteriormente aggravata in quanto l'amministratore dell'Omfesa è stato costretto a mettere in Cassa integrazione straordinaria altri 35 lavoratori in aggiunta ai 47 lavoratori già in Cassa integrazione da più di due anni;

nella giornata del 5 febbraio 2007 un centinaio di lavoratori dell'Omfesa ormai esasperati sono arrivati ad occupare i binari della stazione ferroviaria di Trepuzzi;

il Prefetto di Lecce, giustamente preoccupato per la situazione, ha indetto presso i suoi uffici una riunione, presenti rappresentanti del Governo, autorità regionali, provinciali, comunali e sindacali oltre ovviamente all'amministratore dell'azienda;

nel corso dell'incontro è chiaramente emerso come le attuali difficoltà dell'azienda, da anni impegnata in un gravoso processo di ristrutturazione, sarebbero da ricondurre alla revoca da parte di Trenitalia di alcune commesse già assegnate nei mesi scorsi a seguito di aggiudicazione, tra le quali una commessa relativa alla manutenzione di 108 carrozze, delle quali 9 già finite;

i tagli operati da Trenitalia in modo unilaterale e spesso ingiustificato nei confronti di Omfesa, anche successivamente all'assegnazione di commesse aggiudicate a mezzo di gara, hanno provocato perdite quantificabili in più di 4.200.000 euro;

proprio a causa della politica di tagli operata dal Governo e di internalizzazione operata da Trenitalia nel settore della manutenzione dei carri merci, la Omfesa è stata costretta a ricorrere alla drastica misura della cassa integrazione con notevole dimezzamento degli attuali livelli occupazionali;

tutto ciò comporta costi sociali molto gravi in una realtà dove il tasso di disoccupazione ha già raggiunto livelli allarmanti e drammatici;

è assolutamente necessario cercare delle soluzioni che garantiscano gli attuali lavoratori occupati e diano certezza di prospettiva all'azienda, l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno adottare con urgenza ogni iniziativa utile a tutelare gli attuali livelli occupazionali dell'Omfesa per dare una prospettiva di serenità ai lavoratori, alle loro famiglie ed alla stessa azienda che è tra le più qualificate ed affermate nel settore ferroviario;

inoltre, se non si ritenga utile intervenire, per quanto di competenza, anche sui vertici Trenitalia al fine di sensibilizzarli al rispetto degli accordi e dei contratti già sottoscritti che consentirebbero all'Omfesa di uscire dall'attuale stato di crisi.

(4-01294)

(8 febbraio 2007)

MANTOVANO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nel quadro di una politica di generale ridimensionamento degli investimenti e di riduzione del parco rotabile, l'Ente Ferrovie dello Stato – a partire dal 2002 – ha ridotto le commesse in favore dell'Omfesa, un'azienda di Trepuzzi (Lecce) con circa 200 dipendenti, che opera nel settore della riparazione dei carri ferroviari;

ciò ha avuto delle ripercussioni sul piano occupazionale, anche a seguito di pregresse non felici scelte di strategia aziendale della medesima Omfesa, tant'è che nel mese di luglio 2002 ben 120 operai su 190 venivano posti in cassa integrazione;

ciò provocava anche problemi di tenuta sociale nel Comune di Trepuzzi, e perfino di ordine pubblico, con iniziative di blocchi ferroviari, poi rientrati sulla base delle assicurazioni fornite agli operai e al sindacato dai rappresentanti del Governo dell'epoca, fra i quali lo scrivente;

a partire da gennaio 2003 le Ferrovie dello Stato effettuavano una ulteriore riduzione delle commesse pari al 60% delle riparazioni inerenti il comparto in cui opera l'Omfesa. Nel mese di giugno dello stesso anno l'azienda elaborò un piano di ristrutturazione industriale che permise, grazie alla costante presenza del Governo dell'epoca e alla mediazione con Trenitalia, di riconoscere a tutti i lavoratori la cassa integrazione straordinaria per il periodo necessario alla riconversione dell'attività da riparazione dei carri a riparazione delle carrozze ferroviarie;

a seguito di ciò, il 18 febbraio 2004 nel corso di un tavolo di lavoro presso la sede del Comitato per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Trenitalia conferiva all'Omfesa una commessa per la sistemazione di 80 carrozze, confermando la propria disponibilità ad aumentare successivamente il carico di lavoro in favore dell'azienda salentina. Al contempo, a seguito di diversi incontri tecnici tra esponenti di Governo e parti sociali, si delineava un nuovo piano di rilancio aziendale che prevedeva oltre alla tradizionale riparazione di carrozze ferroviarie anche l'avvio di una nuova produzione di pale eoliche: tale diversifi-

cazione produttiva appariva indispensabile per garantire il mantenimento del livello occupazionale, e in tale senso veniva condivisa dalle parti sociali;

sulla base degli accordi così raggiunti, nel mese di giugno 2004, veniva prorogata di un anno la cassa integrazione straordinaria per 180 lavoratori dell'Omfesa e, successivamente, nel febbraio 2005 durante un nuovo incontro presso il Comitato delle iniziative per l'occupazione della presidenza del Consiglio dei Ministri, i rappresentanti del Governo, dell'azienda, dei sindacati e degli Enti locali siglavano un documento in virtù del quale: a) Trenitalia avrebbe ripristinato le commesse; b) la cassa integrazione, in scadenza nel mese di giugno, sarebbe stata prorogata fino a dicembre 2005; c) la Regione Puglia avrebbe avviato, entro il mese di giugno dello stesso anno, corsi di riqualificazione professionale per favorire l'ingresso dell'Omfesa nel mercato degli impianti eolici;

in realtà, tali corsi di aggiornamento non sono mai stati effettivamente organizzati dalla nuova Giunta regionale e la scelta dell'attuale Assessore regionale all'ambiente Losappio di sospendere le autorizzazioni dei nuovi impianti eolici fino alla definitiva messa appunto del Piano energetico regionale (avvenuta solo a marzo 2006) ha reso ancor più difficile la realizzazione del piano di rilancio aziendale dell'Omfesa;

le difficoltà economiche in cui verte Trenitalia hanno provocato nell'ultimo anno una contrazione di lavoro per l'Omfesa, mentre, come è emerso nel corso dell'ultimo tavolo di lavoro indetto presso il Ministero dei trasporti, i vertici delle Ferrovie dello Stato e di Trenitalia hanno disposto per l'anno 2007 l'internalizzazione di grandissima parte delle lavorazioni, a causa degli scarsissimi finanziamenti da parte del Governo e del mancato adeguamento delle tariffe, con la conseguente sospensione di tutte le gare destinate al comparto di riparazione delle carrozze ferroviarie;

il precedente Governo ha garantito agli operai dell'Omfesa la continuità della cassa integrazione straordinaria e una costante attenzione perché fosse incrementato il volume di lavoro della ditta, incentivando un rilancio aziendale che mirasse anche a diversificare l'attività produttiva. Ad oggi l'attuale Governo non ha conseguito alcun risultato per arginare la crisi produttiva e occupazionale dell'azienda salentina, e in vista del termine della cassa integrazione complessa, previsto per il 28 giugno 2007;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano dare continuità all'attività svolta dal precedente Governo per ultimare il piano di ristrutturazione aziendale già avviato e soprattutto per evitare il definitivo licenziamento dei 180 lavoratori attualmente posti in cassa integrazione straordinaria e la chiusura di una importante azienda di media dimensione dell'area salentina;

conseguentemente, quali provvedimenti di competenza i Ministri intendano adottare in tal senso.

(4-01212)

(30 gennaio 2007)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni, dagli accertamenti esperiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Lecce presso la soc. OMFESA-Officine Meccaniche e Ferroviarie del Salento di Trepuzzi (Lecce) è emerso quanto segue.

L'OMFESA, che svolge attività di manutenzione e riparazione di carrozze ferroviarie, occupa circa 165 dipendenti.

Le gravi difficoltà in cui versa l'azienda, dopo un periodo nel quale aveva dato segnali di forte ripresa, sono da ricondurre alla revoca da parte di Trenitalia di alcune commesse assegnate a seguito di aggiudicazione nei mesi scorsi e, nello specifico, di una commessa relativa alla manutenzione di 108 carrozze, per la quale la predetta Azienda avrebbe sottoscritto il relativo contratto, nonché avviato e concluso la lavorazione delle prime 9.

Premesso ciò, si comunica che a seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 39429 del 17 ottobre 2005, con decreto direttoriale n. 39451 del 17 ottobre 2006 è stata prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 30 giugno 2006 al 29 giugno 2007, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. OMFESA, con sede legale ed unità in Trepuzzi (Lecce), per un massimo di 114 unità lavorative.

Si precisa che allo stato attuale vi sono 39 lavoratori in C.I.G.S., fino a giugno 2007, dei quali, peraltro, una decina dovrebbero essere richiamati in attività a breve, quando sarà avviata la lavorazione relativa ad una nuova commessa («Cometa»). Inoltre, un'altra decina di questi lavoratori dovrebbe essere accompagnata alla pensione tramite la mobilità.

I lavoratori in C.I.G.S., secondo quanto risulta da comunicazione della Provincia di Lecce del 23 marzo 2007, non sono più in attesa di corsi di formazione, che risultano definitivamente sospesi.

Sono state adottate una serie di iniziative, al fine di sollecitare Trenitalia a rivedere la decisione di revocare le commesse già assegnate all'OMFESA, in considerazione anche del fatto che l'Azienda opera in un territorio fortemente penalizzato sul piano occupazionale.

A seguito di dette iniziative Trenitalia ha acconsentito a rivedere parzialmente le proprie decisioni, assicurando all'OMFESA l'attività di manutenzione di 76 carrozze ferroviarie MD regionali e permettendo, in tal modo, di contenere le conseguenze derivanti dalla «revoca» in blocco delle commesse già assegnate all'azienda salentina, la quale si sta atti-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

vando per ricercare altre commesse, anche in settori diversi dal ferroviario.

*Il Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale*

RINALDI

(31 maggio 2007)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e della salute.* – Premesso che:

l'interrogante ha già presentato l'interrogazione 4-01549 del 15 marzo 2007 con la quale chiedeva di far luce sul decesso di un giovane leccese, Simone Renda, morto in circostanze misteriose mentre era in vacanza in Messico;

i dubbi e le perplessità sollevate dalla precedente interrogazione circa l'operato delle Istituzioni messicane si stanno purtroppo rivelando fondati;

il povero Simone Renda, arrestato con disarmante superficialità dalla Polizia messicana per ubriachezza molesta e disturbo della quiete pubblica, in realtà giaceva nella sua stanza in stato di incoscienza in preda ad un infarto;

l'autopsia infatti non ha rivelato tracce né di droghe né di alcol ma ha confermato la presenza dell'infarto;

la detenzione, malgrado il referto medico parlasse di infarto in corso con necessità di ricovero ed elettrocardiogramma, si è persino protratta di ben cinque ore oltre il termine delle 36 ore previste;

a conferma di quanto sopra, la Magistratura messicana, dopo aver disposto opportune indagini, ha indagato diverse persone per abuso di potere, negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni e omicidio colposo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza, per quanto di competenza, per fare piena luce sull'attività in corso di svolgimento da parte delle Istituzioni messicane affinché i responsabili della sconcertante vicenda non restino impuniti, anche al fine di evitare che storie del genere possano ripetersi.

(4-01790)

(19 aprile 2007)

RISPOSTA. – Il signor Simone Renda è stato tratto in arresto dalle Autorità di Polizia messicane il 1° marzo 2007 in località Playa del Carmen, dove si trovava in vacanza, con l'accusa di ubriachezza molesta, perché trovato nella sua stanza d'albergo in apparente stato confusionale, riconducibile secondo le predette Autorità all'abuso di sostanze alcoliche.

Trasferito nel locale Ufficio di Polizia, il signor Renda, colto da male, è stato sottoposto a visita medica, al termine della quale con apposito

referto è stato diagnosticato al connazionale un probabile principio di infarto e prescritto un elettrocardiogramma, poi mai effettuato.

Il signor Renda, dopo essere stato processato per direttissima e condannato ad una pena detentiva di 36 ore, è stato trovato privo di vita nella cella dove era stato recluso il 3 marzo 2007.

Venuta a conoscenza del decesso del connazionale, l'Ambasciata a Città del Messico, in raccordo con il Console onorario a Cancun e con il corrispondente consolare a Playa del Carmen, si è prontamente attivata al fine di fornire ai familiari del signor Renda ogni possibile assistenza con riferimento, in particolare, alla traslazione in Italia della salma del predetto.

La Rappresentanza a Città del Messico, sulla base delle istruzioni inviate da questo Ministero, è, altresì, a più riprese intervenuta con fermezza presso le competenti Autorità messicane al fine di ottenere quanto prima chiarimenti in merito al trattamento riservato al connazionale durante il periodo di fermo e alle cause che hanno condotto al decesso dello stesso. Al riguardo, le predette Autorità, su specifica richiesta dell'Ambasciata, hanno provveduto ad aprire un'istruttoria.

A quanto da ultimo appreso dalla sede, gli esiti di detta istruttoria hanno condotto all'emanazione di almeno quattro ordini di cattura, uno dei quali è già stato eseguito, nei confronti di elementi del corpo di Polizia municipale della località ove si è verificato il tragico evento.

Questo Ministero e l'Ambasciata a Città del Messico, in contatto con la famiglia del signor Renda, continuano a seguire da vicino la vicenda, affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto e su chi si è reso responsabile.

Il Vice Ministro degli affari esteri

DANIELI

(6 giugno 2007)

CUTRUFO, PISTORIO, ROTONDI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 7 marzo 2007 è deceduto presso il Policlinico San Matteo di Pavia il giovane Paolo Acerbo;

accertata la morte celebrale, i genitori dell'Acerbo hanno dato il permesso di espianare gli organi per effettuare molteplici trapianti di organi a persone in lista d'attesa;

la Procura della Repubblica di Pavia, dopo un iniziale consenso, essendo deceduto l'Acerbo per cause da accertare, ha negato su disposizione del Procuratore Capo, dott. Sinagra, l'espianato del cuore, per esigenze di giustizia, nonostante fosse a conoscenza di una emergenza nazionale del Centro Trapianti per una persona in fin di vita nella città di Roma;

tale diniego è stato confermato nonostante fosse accertata la presenza del medico legale, perito d'ufficio della Procura della Repubblica,

al momento dell'espianto e nonostante la dichiarata disponibilità a prelevare un campione biotico del cuore dell'Acerbo per le esigenze di giustizia,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intendano assumere contro questa iniziativa che ha subordinato il valore della vita a presunte esigenze di giustizia, peraltro tutelabili sia con il prelievo biotico sia con la presenza del medico legale, e posto che la legge impone per l'espianto di organi il solo consenso dei parenti in assenza di apposita decisione del deceduto;

se si ritenga opportuno definire, anche con norma di legge, che il bene della vita, del ricevente, sia prevalente su qualunque altra esigenza, comprese quelle di giustizia.

(4-01850)

(2 maggio 2007)

RISPOSTA. – Si può innanzi tutto rilevare che il potere di autorizzare l'espianto, ai sensi della legge 1° aprile 1999, n. 91, deve ritenersi attribuito ai soggetti a ciò legittimati soltanto nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico.

Tra tali limiti, secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, viene ritenuto insuperabile quello posto dall'art. 116 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ove si prevede che il Procuratore della Repubblica, «se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'art. 360 del codice procedura penale» (art. 116 disp. att. del codice procedura penale).

In effetti, il Procuratore della Repubblica di Pavia ha comunicato che il referto medico proveniente dal Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo indicava l'arresto cardiaco come causa del decesso di Paolo Acerbo e, poiché tale evento mortale non era stato spontaneo, bensì conseguente ad un intervento chirurgico, l'autorità giudiziaria aveva ritenuto necessario esperire sul cuore del giovane l'indagine autoptica, con le forme previste dall'art. 360 del codice procedura penale.

Al riguardo, anche il Direttore Sanitario della Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico «San Matteo» si è espresso in termini analoghi, rappresentando «che, una volta accertata ai sensi di legge la morte cerebrale quale conseguenza di un evento non spontaneo, l'autorizzazione al prelievo degli organi doveva essere rilasciata dall'Autorità Giudiziaria» e che «nessun medico legale, perito d'ufficio della Procura della Repubblica, era presente alle operazioni di prelievo degli organi, in quanto a ciò non deputato».

Sulla base della vigente normativa, in sostanza, l'interpretazione corrente dell'art. 116 disp. att. del codice procedura penale afferma l'infettibile prevalenza delle ragioni dell'accertamento penale e della ricerca della verità materiale, al fine di assicurare, oltre che la soddisfazione dell'interesse punitivo dello Stato, il diritto di difesa degli indagati (nel caso di specie quello dei sanitari responsabili dell'intervento chirurgico a se-

guito del quale Paolo Acerbo decedette) nonché il diritto dei congiunti della vittima del reato a conoscere le cause del decesso del loro familiare, diritto cui non hanno inteso rinunciare per il solo fatto di prestare il consenso all'espianto.

Ci sembra, peraltro, che il caso fornisca lo spunto per una più approfondita riflessione critica sull'argomento, giacché è indubbio che in casi del genere ci si trova di fronte ad un conflitto tra il diritto alla salute del cittadino che attende il trapianto dell'organo, talora necessario ed urgente per preservarne addirittura la vita, e gli interessi collegati al corso della giustizia penale. Tale conflitto è fortemente avvertito non soltanto sotto il profilo giuridico, ma anche sotto l'aspetto etico.

A nostro avviso, la questione del bilanciamento tra valori di rango costituzionale (da un lato il diritto alla vita, all'incolumità fisica ed alla salute, dall'altro, in particolare il diritto di difesa) dovrebbe stimolare il legislatore alla definizione del limite entro il quale può essere considerato prevalente l'interesse all'accertamento penale dei fatti, stabilendosi che quando ricorra concreto pericolo per la vita o l'incolumità fisica di una persona possa procedersi all'espianto dell'organo da trapiantare, con rinuncia all'autopsia. In tal caso, comunque, il medico legale dovrebbe essere presente per compiere tutti gli atti utili di indagine che risultino compatibili con le operazioni di espianto.

Il Ministro, avvertendo tale esigenza, si renderà promotore della ricerca della più adeguata soluzione normativa, con la collaborazione di tutte le amministrazioni aventi competenze in materia.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(11 giugno 2007)

DIVINA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano «Il Piccolo» in data 16 gennaio 2007, presso la località di Sissano, piccolo borgo del comune di Lisignano (Istria), alcuni vandali hanno notevolmente danneggiato la locale sede della Comunità degli Italiani, recentemente ristrutturata grazie ai fondi messi a disposizione dal governo italiano;

l'episodio, come è stato rilevato anche dalla stampa, possiede un'evidente connotazione nazionalistica, tendente a minacciare la serenità e la libertà d'azione e di pensiero dei nostri connazionali residenti in Croazia;

non si può non rammentare, di fronte a questa evidente minaccia a sfondo etnico, che questo non è altro che l'ennesimo episodio di vandalismo che ha colpito ripetutamente i connazionali d'oltre confine, nonché alcuni simboli della memoria di tutto il popolo italiano;

si ricorda innanzitutto la lapide posta con regolare permesso dalla Famiglia Parentina nel cimitero di Parendo, nell'ottobre del 2001, a ricordo degli italiani trucidati nelle foibe e poi fatta abbattere nel gennaio del 2002, dall'allora sindaco della città;

successivamente, a Montona d'Istria, il 22 marzo 2002, ignoti hanno distrutto una croce ed una targa commemorativa che sorgeva sul bordo di una cava di bauxite posta a ricordo di alcuni giovani montonesi e di altre persone non identificate che furono tutte trucidate nel maggio 1945;

nel luglio del 2004, in circostanze poco chiare, un incendio ha mandato letteralmente in fumo la sede della Comunità degli Italiani di Zara, devastandone completamente i locali;

più recentemente tali episodi si sono fatti più frequenti:

nell'ottobre del 2005 è stata nuovamente colpita la Comunità di Zara, con la distruzione dell'insegna della sede associativa;

nel dicembre dello stesso anno alcuni ignoti balordi hanno strappato il tricolore dalla sede della Comunità degli Italiani di Spalato;

vittima di alcuni atti di teppismo è stata la Scuola media superiore italiana di Pola, nel corso del mese di marzo 2006;

nell'aprile 2006 sono continuati questi barbari atti vandalici con il danneggiamento di una segnaletica bilingue (italiano-croato) all'incrocio delle strade Umago-Buie-Cittanova-Capodistria, mentre nell'agosto 2006 è stato il tricolore della Comunità Italiana di Parendo a subire le conseguenze di un'insensata intolleranza nazionalistica che sembra ormai agire liberamente;

infine, nel mese di novembre 2006, è stata selvaggiamente danneggiata la sede della Comunità degli Italiani di Pola, suscitando da più parti una crescente indignazione per l'opera piratesca di queste «squadracce» che sembra non avere più fine,

considerata la gravità delle azioni descritte in premessa, pericolose per l'ordine e l'incolumità pubblica, l'interrogante chiede di sapere quali iniziative urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al riguardo.

(4-01242)

(1° febbraio 2007)

RISPOSTA. – L'atto vandalico nei confronti del Palazzo della «Comunità degli italiani» (ristrutturato pochi anni fa grazie alle sovvenzioni del Governo italiano per il tramite dell'Unione italiana e dell'Università Popolare di Trieste) di Sissano, piccolo borgo del comune di Lusignano, si è verificato nella notte del 14 gennaio 2007. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili si sarebbero arrampicati fino al tetto distruggendo diverse tegole e mandando in frantumi anche una vetrata. La facciata del Palazzo è stata inoltre imbrattata con una frase volgare di chiara connotazione nazionalista. In base ad una prima stima i danni ammonterebbero a circa 8 mila euro. I responsabili non sono stati ancora individuati (diversamente da quanto affermato dal «Piccolo» nell'edizione del 16 gennaio 2007).

Il Presidente della Comunità degli Italiani di Sissano, Paolo Demarin, ha denunciato il fatto alle Autorità di Polizia. Sia il Presidente della Giunta esecutiva dell'Unione italiana, Maurizio Tremul, che l'on. Furio

Radin – il quale siede nel Parlamento croato in rappresentanza della Minoranza italiana e mantiene rapporti costanti con le nostre rappresentanze diplomatico-consolari *in loco*, hanno fatto appello alle Autorità croate affinché i responsabili vengano prontamente individuati ed assicurati alla giustizia.

Come noto, nell'Istria croata si concentra la più larga parte della nostra Minoranza autoctona in Slovenia e Croazia (oltre 25.000 persone su 30.000 complessive). La tutela della nostra Minoranza è oggetto di costante attenzione da parte di questo Ministero, per il tramite delle sue rappresentanze diplomatico-consolari.

Va peraltro segnalato come nella Regione istriana viga il bilinguismo amministrativo italiano-croato. Numerose municipalità istriane hanno adottato nei propri statuti comunali il bilinguismo integrale (18 complessivamente, tra cui Pola, Rovigno, Buie, Umago, Cittanova, Dignano, Parenzo). Inoltre, va ricordato come l'attuale Governo croato, guidato dal Primo Ministro Ivo Sanader, *leader* dell'HDZ (Comunità Democratica Croata), benefici dell'appoggio esterno dell'on. Radin, parlamentare eletto in rappresentanza della Minoranza. Ciò a seguito della firma di un accordo di programma contenente precise garanzie da parte croata in materia di tutela della nostra Minoranza.

Il sostegno a favore della Minoranza si articola attraverso una serie di disposizioni normative – legge 193/2004, leggi 72 e 73 –, per un ammontare annuale, nel triennio 2004-2006, di 4.560.000,00 euro. A tale strumento va aggiunto l'impegno finanziario, attualmente di 2.674.000,00 euro, a favore dell'Università Popolare di Trieste che opera nell'interesse della Comunità italiana nell'intera ex Jugoslavia (di cui alla legge 960/82).

La Regione Friuli-Venezia Giulia, dal canto suo, contribuisce con un'erogazione di 1.032.913,00 euro a favore della nostra Minoranza in applicazione alla legge regionale 79/1978.

Nel quadro di una particolare attenzione della Farnesina verso l'Istria e in un'ottica di graduale rafforzamento della presenza nei territori di tradizionale insediamento italiano, sono stati aperti due Vice Consolati Onorari nel 2004, a Pola, principale città istriana e a Buie, centro dell'ex Zona B. In Istria si indirizza una ampia quota delle risorse finanziarie che l'Italia dedica alla tutela della propria Minoranza autoctona (circa 8 milioni di euro annui).

Rilevo peraltro che l'atto parlamentare in parola fa riferimento al fatto che una serie di episodi, lesivi dei diritti fondamentali della persona e delle minoranze, siano da porre in riferimento, direttamente o indirettamente, al processo di adesione della Croazia all'Unione europea. Il Consiglio europeo di Copenhagen (1993) ha esplicitamente affermato che il pieno rispetto di tali diritti, ed in tale ambito la tutela delle minoranze, è un criterio fondamentale per stabilire l'idoneità di Paesi potenziali candidati a far parte dell'Unione.

Segnalo, infine, che l'argomento sarà oggetto di specifico approfondimento nel quadro del negoziato di adesione della Croazia (capitolo 23) e che in tale contesto non si mancherà di svolgere una puntuale azione

di sensibilizzazione, affinché da parte croata venga assicurato un rigoroso rispetto dell'*acquis* comunitario.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

CRUCIANELLI

(7 giugno 2007)

EUFEMI. – *Al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Si chiede di conoscere:

quando inizieranno le trattative per i rinnovi contrattuali 2002-2005 dell'Università e Ricerca (area dirigenza), il cui ritardo è attribuibile a controversie tra i comitati di settore, con grave danno per i lavoratori;

altresì, quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per smuovere questa «situazione di stallo».

(4-00395)

(27 luglio 2006)

RISPOSTA. – Il ritardo nell'avvio delle trattative per il rinnovo contrattuale in questione è stato determinato, in massima parte, dalla circostanza che i due comitati di settore, rispettivamente quello del Comparto università e quello del Comparto enti di ricerca e sperimentazione, hanno predisposto, ciascuno per il settore di competenza, due diverse ipotesi di atto di indirizzo; al riguardo va sottolineato che, ai fini dell'avvio delle trattative, è invece necessario pervenire all'elaborazione di un'unica direttiva da inviare all'ARAN, riferita all'intera area contrattuale interessata, comprensiva sia dei dirigenti dell'università sia di quelli della ricerca.

Preso atto di ciò, il Dipartimento della funzione pubblica ha quindi provveduto ad informarne i comitati di settore interessati, sollecitandoli più volte ad addivenire all'elaborazione congiunta di un unico atto di indirizzo e, in tal senso, allo scopo di agevolarne i lavori, il medesimo Dipartimento ha istituito un tavolo tecnico. Si è così pervenuti alla predisposizione di un testo, condiviso da entrambi i comitati di settore ed è, pertanto, auspicabile che possa essere approvato, in tempi rapidi, l'atto di indirizzo per l'ARAN, relativo al rinnovo del contratto 2002-2005 dell'area della dirigenza dell'Università e ricerca. Conseguentemente potranno, poi, essere avviate le relative trattative negoziali.

È, quindi, venuta meno, proprio grazie all'iniziativa del Governo, quella «situazione di stallo», denunciata dall'interrogante e suscettibile di arrecare danno ai lavoratori del settore.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(4 giugno 2007)

FERRANTE, RONCHI, DE PETRIS. – *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

si è ormai giunti nella fase conclusiva e decisionale dell'*iter* legislativo comunitario relativo alla nuova normativa – nota come REACH – sulle sostanze chimiche immesse nel mercato europeo;

in particolare, si tratta della normativa più importante sul piano industriale ed ambientale che l'Unione europea abbia mai affrontato, tesa a riordinare l'attuale legislazione in materia attraverso un regolamento ed una direttiva, che sostituiranno quaranta diversi atti legislativi in vigore, al fine di rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche e, al tempo stesso, di migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell'industria chimica europea;

recentemente il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europea hanno avviato un'intensa negoziazione al fine di evitare la conciliazione e giungere ad un accordo in vista della seconda lettura del Parlamento europeo prevista per la plenaria del dicembre 2006;

il principale elemento di contrasto riguarda la giusta richiesta del Parlamento europeo di introdurre nella nuova legislazione comunitaria l'obbligo di sostituzione delle sostanze chimiche ad alto rischio con alternative più sicure. Questo obbligo legale è indispensabile sia per tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini, che per stimolare la ricerca di alternative più sicure, incentivando così l'innovazione e la competitività delle nostre imprese;

la competitività è ulteriormente incentivata dalla prevista introduzione del cosiddetto principio OSOR (*one substance, one registration*), di cui potranno usufruire in particolare le piccole e medie imprese, grazie al quale potranno mettere in atto sistemi di filiera in grado di evitare pesanti oneri economici,

si chiede di sapere:

quali iniziative la delegazione italiana in seno al Consiglio abbia intrapreso per sostenere gli sforzi della attuale Presidenza del Consiglio europeo per raggiungere un accordo con il Parlamento europeo in modo da accogliere le sue principali richieste, soprattutto in materia di sostituzione;

se la delegazione intenda, in particolare, modificare la posizione, assunta dal precedente Governo, di non introdurre nella nuova legislazione comunitaria l'obbligo di sostituzione delle sostanze ad alto rischio con alternative più sicure.

(4-00898)

(21 novembre 2006)

RISPOSTA. – Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, noto come REACH, è stato definitivamente adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 18 dicembre 2006 (pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 396, serie L. del 30 dicembre 2006).

Sul REACH, l'Italia ha sostenuto una politica di dialogo con il Parlamento europeo.

In tutte le sedi del dibattito, l'Italia ha svolto un ruolo di equilibrio e di cautela volta a salvaguardare gli elementi essenziali della Posizione Comune che essa stessa ha contribuito a suo tempo a costruire in Consiglio.

Nel corso del negoziato per la seconda lettura del regolamento, l'Italia ha espresso sul REACH la propria posizione in Consiglio attraverso una delegazione, composta da funzionari dei competenti Ministeri dello sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Salute. La posizione italiana è stata di efficace sostegno all'apertura al dialogo con il Parlamento europeo su tutti gli aspetti del regolamento, interessati dagli emendamenti parlamentari, con particolare riguardo a quelli della sostituzione delle sostanze di maggior preoccupazione. Si è sempre sostenuta una posizione negoziale equilibrata, che ha tenuto nel dovuto conto le esigenze della tutela della salute umana e della protezione dell'ambiente accanto alla promozione della competitività delle imprese.

Si è dato, inoltre, un significativo appoggio alle iniziative di mediazione della Presidenza finlandese, volte a conseguire un accordo che consentisse la rapida entrata in vigore del regolamento, in quanto rilevante e positivo per la tutela della salute umana e dell'ambiente e anche per la promozione di una corretta competitività delle imprese.

L'azione dell'Italia è stata senz'altro costruttiva per l'adozione di un testo migliorativo, rispetto a quello approvato dal Consiglio in prima lettura: alcuni degli avanzamenti più sensibili hanno riguardato propriamente l'introduzione di disposizioni che rendono obbligatoria la sostituzione di sostanze di maggiore preoccupazione con sostanze alternative più sicure.

Occorre, infine, tener presente che le disposizioni del REACH hanno natura regolamentare obbligatoria e sono direttamente applicabili nel nostro ordinamento. L'approvazione di misure che risultino divergenti dal regolamento potrebbe dar luogo a procedure comunitarie di infrazione.

Ai sensi del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito dalla legge 6 aprile 2007, n. 46 (articolo 5-bis), il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.

Il regolamento prevede, comunque, alcuni meccanismi di revisione, per consentire eventuali adattamenti sulla base dell'esperienza concreta.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

GIANNI

(7 giugno 2007)

FLUTTERO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante, ben 89 dipendenti tra tecnici e operai dello stabilimento Jefferson Smurfit di Novi Ligure (Alessandria) rischiano il licenziamento a causa dell'annunciata chiusura dell'unità produttiva il prossimo 31 dicembre 2006 in base a quanto dichiarato dalla dirigenza aziendale, senza peraltro fornire chiare motivazioni;

considerata l'importanza economica che lo stabilimento di cartone per imballaggi della multinazionale Smurfit ricopre per il territorio novese, come unità produttiva storica e di riferimento sul territorio italiano, eppure unica per la quale il gruppo abbia deciso la chiusura;

considerato il mancato rispetto da parte dell'azienda del Piano aziendale che, a fronte di allungamento dei turni da 7 a 7.30 ore lavorative, impegnava la multinazionale ad effettuare nuovi investimenti per rinnovare le linee produttive obsolete,

si chiede di conoscere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, rispetto alla decisione di chiusura dello stabilimento Jefferson Smurfit di Novi ligure ed alle conseguenti criticità occupazionali collegate ad un'azienda di riferimento per il territorio novese e piemontese;

quali azioni si intendano intraprendere per evitare l'interruzione dell'attività produttiva della Smurfit di Novi e quale sostegno si ritenga di offrire in alternativa per fronteggiare i necessari investimenti in nuove linee di produzione e nuovi macchinari indispensabili per rilanciare la produttività della fabbrica.

(4-00821)

(7 novembre 2006)

RISPOSTA. – La multinazionale Smurfit Sisa Spa con 21 unità produttive sul territorio nazionale ha comunicato l'intenzione di cessare l'attività produttiva dello stabilimento di Novi Ligure (Alessandria) e quindi di procedere al licenziamento di 89 lavoratori.

In data 6 novembre 2006 la ditta Smurfit Sisa Spa ha attivato una procedura di mobilità per 79 dipendenti, essendosi nel frattempo dimesse 10 unità.

I vertici aziendali hanno comunicato che lo stabilimento di Novi Ligure aveva già manifestato nei primi anni '90 preoccupanti difficoltà che avevano portato alla realizzazione di interventi di ammodernamento e di razionalizzazione produttiva, comportando un notevole impegno finanziario per la società.

Nonostante gli importanti interventi di risanamento realizzati, negli ultimi 4 anni l'andamento dello stabilimento di Novi Ligure si è deteriorato in modo irreversibile a causa dell'aggravarsi di fattori negativi esterni ed interni collegati a circostanze quali: diminuzione dei volumi venduti, stazionarietà dei costi gestione, perdita di marginalità, elevate percentuali di scarto di lavorazione e perdite sui crediti.

Dopo vari incontri tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali, in data 18 gennaio 2007, presso questo Ministero è stato siglato un verbale di accordo fra l'Azienda e le organizzazioni sindacali SLC, FISTEL e UIL-COM, relativo alla concessione di un periodo di Cassa integrazione guadagni per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 291/2004.

Tale trattamento, rifinanziato attraverso la legge 296 del 27 dicembre 2006, (legge finanziaria 2007), articolo 1, comma 1156, prevede l'integrazione salariale straordinaria per un periodo annuale prorogabile per il secondo anno con la predisposizione di un piano biennale che preveda interventi da adottare nel corso del periodo di riferimento al fine della gestione delle eccedenze occupazionali.

La Società Smurfit Sisa ha predisposto un piano di gestione degli esuberanti che prevede l'offerta di trasferimento presso altri stabilimenti ubicati nel territorio nazionale, la collocazione in mobilità secondo il criterio di non opposizione dei lavoratori e dell'accompagnamento alla pensione per coloro che sono in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico, piani di incentivazione all'esodo, piani di *outplacement* tramite operatori del settore per favorire la ricollocazione in aziende del territorio e percorsi di riqualificazione, anche con il concorso delle istituzioni territoriali.

Si fa presente, infine, che con istanza in data 24 gennaio 2007, la Smurfit Sisa S.p.A., con sede legale ed unità produttiva in Novi Ligure, ha richiesto il trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale per cessazione di attività, per il periodo dal 22 gennaio 2007 al 21 gennaio 2009.

In data 3 maggio 2007 è stato firmato dal Ministro il decreto 40833, relativo all'approvazione del programma per crisi aziendale, per i primi 12 mesi.

Ministro del lavoro e della previdenza sociale

DAMIANO

(31 maggio 2007)

GHIGO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

ormai da tempo sono state istituite in tutte le carceri italiane le mense obbligatorie di servizio, presso le quali il personale di Polizia penitenziaria deve consumare il pasto gratuito, sia esso pranzo o cena, quando presta servizio;

tuttavia, interpretazioni normative restrittive hanno creato una grave limitazione al beneficio citato, limitandolo a coloro che espletano più di sei ore e mezzo di servizio;

considerato che:

le prestazioni di lavoro straordinario sono state fortemente ridotte, e i normali turni di lavoro hanno la durata di sei ore, con la conseguenza

che quasi nessun agente si trova nella possibilità di consumare il pasto presso la mensa, nonostante la maggior parte dei turni di servizio si espletino in orari che inglobano quello dei pasti, ad esempio i turni 12-18 o 18-24;

l'Amministrazione spende in media circa 3 euro per pagare il pranzo offerto dalle mense di servizio;

molto spesso gli utenti lamentano la scarsa qualità dei cibi somministrati e la carenza di pulizia e igiene dei locali;

nei rari casi in cui gli aventi diritto, in luogo del pranzo presso la mensa, possono fruire di un buono pasto, questo ha il valore di 4,65 euro, in luogo dei 7,65 euro dei buoni pasto attribuiti agli altri pubblici dipendenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna la chiusura delle mense di servizio, che rappresentano un costo assai elevato per l'amministrazione, non giustificato dal soddisfacimento dei bisogni dei destinatari;

se, in subordine, non ritenga opportuno concedere alla Polizia penitenziaria la facoltà di scegliere se usufruire delle mense o di buoni pasto, da spendere presso esercizi convenzionati, in quest'ultimo caso adeguandone il valore a quello previsto per gli altri dipendenti pubblici.

(4-00637)

(4 ottobre 2006)

RISPOSTA. – Si fa presente che la competente Direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con lettera circolare n. 144536/4.5 del 5 novembre 1997, ha disciplinato, ai sensi della legge 203/1989, la fruizione della mensa obbligatoria di servizio per il personale di Polizia penitenziaria che opera negli istituti penitenziari e nelle Scuole.

La lettera circolare prevede non già una applicazione restrittiva della suddetta norma, ma disciplina i criteri per la fruizione del servizio, in modo da contemperare l'interesse pubblico della permanenza in servizio e della disponibilità all'impiego con quello individuale del ristoro psicofisico, attraverso la previsione del diritto alla fruizione della mensa, quando condizioni obiettive di servizio lo richiedano.

Alla luce di quanto sopra, è stato stabilito che la partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 395/95, è consentita in quelle situazioni nelle quali il dipendente, non potendosi allontanare dal luogo di lavoro, si trovi nella oggettiva necessità di consumare il pasto presso la stessa sede operativa; in particolare,

per i servizi articolati su quattro quadranti orari:

al personale il cui turno di servizio ha inizio nella fascia oraria compresa tra le ore 11,30 e le ore 13,30, limitatamente al pranzo;

al personale il cui turno di servizio inizia tra le ore 17,30 e le ore 19,30, limitatamente alla cena;

per i servizi articolati su tre quadranti orari:

al personale del turno 8-16, limitatamente al pranzo;

al personale del turno 16-24, limitatamente alla cena;

per i servizi articolati su turni unici fissi:

al personale il cui turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

Al personale di Polizia penitenziaria impiegato in compiti amministrativi, con articolazione dell'orario di lavoro su cinque o su sei giorni lavorativi, la mensa obbligatoria di servizio compete, esclusivamente, quando il turno di servizio si protrae oltre le ore 14,30.

La partecipazione alla mensa obbligatoria di servizio deve essere assicurata durante lo svolgimento del turno di servizio ed il tempo impiegato per la consumazione del pasto rientra nel periodo temporale del turno ordinario.

Le problematiche evidenziate nella interrogazione in oggetto (relative al valore del singolo buono pasto, all'estensione del diritto alla fruizione del pasto ed alla possibilità di sostituire il godimento dello stesso presso la mensa ordinaria di servizio con un *ticket*) richiedono un intervento normativo, anche attraverso la contrattazione collettiva nazionale.

Infine, non può considerarsi realizzabile la proposta di chiusura delle mense di servizio, in quanto atte ad assicurare necessità del personale, specie in quelle località ove non sono facilmente reperibili esercizi commerciali.

L'attuale contesto, inoltre, non consente di riconoscere al personale la facoltà di scelta tra la possibilità di usufruire della mensa e quella di chiedere, in alternativa, un buono da spendere presso esercizi esterni. In tal caso, infatti, si determinerebbe un aggravio di spesa per lo Stato, già impegnato a sostenere i costi necessari per garantire il funzionamento del servizio mensa.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(11 giugno 2007)

GIAMBRONE. – *Al Ministro dell'istruzione.* – Premesso che:

in Sicilia è stato indetto con decreto del dirigente generale del 22 novembre 2004 il corso-concorso selettivo per la formazione e il reclutamento di dirigenti scolastici;

la commissione giudicatrice, organizzata in due sottocommissioni, nel procedere alla valutazione degli elaborati, ha omesso di costruire una griglia di valutazione coerente con i criteri stabiliti dal bando;

la suddetta commissione ha verbalizzato di aver valutato i due elaborati di ciascun candidato, ovvero il saggio e il progetto, consistenti in elaborati articolati in decine di pagine, nel tempo medio di circa due minuti;

in violazione della normativa che regola lo svolgimento dei pubblici concorsi, la commissione esaminatrice, nella sua interezza, ha omesso di redigere negli appositi verbali, le motivazioni della mancata ammissione agli orali e le modalità utilizzate durante i lavori;

l'assenza della griglia e il tempo limitato impiegato per la correzione degli elaborati ha determinato il ricorso al TAR Sicilia di poco meno di 400 candidati non ammessi alle prove orali;

il TAR Sicilia, riconoscendo fondati i motivi dei ricorsi e paventando il danno grave e immediato per gli stessi ricorrenti, ha emesso una ordinanza di sospensione, ingiungendo all'amministrazione di ridefinire il procedimento valutativo degli elaborati;

la nuova valutazione è stata rassegnata alla stessa commissione, che aveva già dato la valutazione originaria invertendo semplicemente l'assegnazione dei compiti bocciati nel tentativo di eludere il giudicato,

l'interrogante chiede di conoscere:

che cosa risulti al Ministro in indirizzo sui fatti descritti e quali valutazioni ne fornisca;

quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per ripristinare la regolarità di una procedura così rilevante ai fini dell'efficienza e dell'efficacia delle istituzioni scolastiche.

(4-00602)

(28 settembre 2006)

SODANO, CAPELLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

in data 22 novembre 2004 veniva indetto, con decreto dirigenziale pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, il bando relativo al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, nell'ambito della Regione Sicilia;

da quanto riportato dalla stampa locale e dalla denuncia alla Procura della Repubblica di Palermo presentata da alcuni professori che avevano partecipato al concorso, risulta che:

i compiti sono stati controllati e corretti dalla Commissione giudicante in un tempo medio di circa tre minuti, con punte da 1'59« (un saggio e un progetto in media di sei pagine l'uno);

la Commissione giudicatrice, composta da cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente, ed articolata in due sottocommissioni (di solo due componenti), nel procedere alla valutazione degli elaborati ha omesso di costruire una griglia di valutazione coerente con i criteri stabiliti dallo stesso bando;

il Presidente non ha esplicitato in quale sottocommissione ha svolto il suo ruolo di terzo giudice poiché le correzioni degli elaborati avvengono in seduta unica, ma di converso ha firmato i verbali di avvenuta correzione di entrambe le sottocommissioni;

l'assenza della griglia e i tempi fulminei ed impossibili impiegati per la correzione degli elaborati hanno determinato il ricorso al TAR Sicilia di centinaia di candidati non ammessi alle prove orali;

il TAR, riconoscendo fondati i motivi dei ricorsi e paventando un danno grave, ha emesso ordinanza di sospensione, ingiungendo all'amministrazione di ridefinire il procedimento valutativo degli elaborati;

la nuova valutazione è stata assegnata alla precedente commissione (contravvenendo in questo modo a sentenze emesse da vari Tribunali amministrativi regionali che, in casi simili, avevano sentenziato che era necessaria la nomina di una nuova commissione);

a seguito di questa rivalutazione, ad alcuni candidati, cui era stato attribuito in uno dei due elaborati la votazione di 21/30, il voto è stato abbassato a 17/30, rendendoli di fatto non ammissibili alla prova orale;

da documentazione ottenuta, ai sensi della legge sulla trasparenza 7 agosto 1990, n. 241, da alcuni candidati che hanno proposto ricorso, è risultato che alcuni saggi di candidati che avevano superato la prova (con votazioni medio-alte) contenevano ripetuti gravissimi errori di sintassi e grammaticali;

la Commissione esaminatrice nel verbale n. 10 del 15 febbraio 2006 recita testualmente «la Commissione, pur tenendo presente la rilevanza complessiva dei criteri normativi, ritiene che il criterio relativo alla forma espressiva costituisca elemento da valutare con priorità sotto il profilo della correttezza sintattica e grammaticale»;

la Direzione scolastica generale a tutela del Ministero della pubblica istruzione ha impugnato la sentenza del TAR che dava pienamente ragione ad una ricorrente della provincia di Palermo, mediante l'Avvocatura dello Stato, di fronte al CGA di Palermo, il quale in data 19 ottobre 2006, con l'ordinanza n. 861 del 2006 rigetta l'appello dell'Avvocatura e conferma la sentenza del TAR,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario, alla luce di quanto sopra esposto, effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di accertare la piena legittimità dei criteri di composizione della commissione esaminatrice e dei metodi utilizzati per la correzione degli elaborati;

se non si ritenga indispensabile, in ogni caso, arrivare ad un nuovo esame degli elaborati del concorso in oggetto, attraverso la nomina di una nuova commissione esaminatrice, al fine di garantire quell'equità di giudizio che dovrebbe essere la regola fondante in simili circostanze.

(4-01744)

(12 aprile 2007)

RISPOSTA. (*) – Va fatto presente che l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegna la gestione delle procedure concor-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

suali alla sede regionale e che le responsabilità delle relative operazioni sono attribuite al Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, con le eventuali conseguenze previste dall'ordinamento vigente in tema di responsabilità dirigenziale.

Ciò premesso, il competente Direttore scolastico regionale, riferendo in ordine a quanto esposto nell'atto di sindacato ispettivo, ha confermato che, effettivamente, candidati non ammessi alle prove orali hanno presentato ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia il quale, in alcuni casi, ha emesso ordinanze ingiungendo di ridefinire il processo valutativo degli elaborati.

A questo riguardo, il medesimo Direttore scolastico regionale ha comunicato di avere ottemperato in tutto e per tutto alle ordinanze dello stesso TAR, rilevando in particolare che dalle ordinanze stesse risulta che il procedimento valutativo degli elaborati deve essere ridefinito dalla «Commissione giudicatrice (diversa sottocommissione)».

A conferma della corretta esecuzione dei provvedimenti cautelari in argomento, la medesima Direzione scolastica regionale ha fatto presente che il TAR, pronunciandosi in sede cautelare sui motivi aggiunti al ricorso già pendente, proposti da candidati che in sede di riesame non hanno ottenuto una valutazione superiore al minimo, ha respinto la nuova domanda di sospensione «Considerato che, nella sostanza, l'ordinanza cautelare (.....) è stata correttamente eseguita avendo la Commissione (diversa Sottocommissione) ridefinito il procedimento valutativo degli elaborati con il loro riesame collegiale e con la formulazione di un giudizio esplicitamente, sia pur sinteticamente motivato» (vedasi, per tutte, l'ordinanza del TAR Sicilia, sede di Palermo, n.1338/06).

Il suddetto organo giurisdizionale si dovrà ora pronunciare nel merito dei ricorsi pendenti.

Questo per quanto riguarda la competenza degli organi di giustizia amministrativa.

In relazione alla procedura concorsuale in argomento risulta essere stato presentato anche un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo e si è in attesa dell'esito degli accertamenti in corso.

Il vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(1° giugno 2007)

GRAMAZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

è nato il portale www.italia.it che per lo Stato ha già comportato un costo complessivo di 45 milioni di euro;

il 4 aprile 2007 il quotidiano E Polis edizione di Roma ha pubblicato un ampio servizio giornalistico a firma dei giornalisti Antonio Sofi ed

Emanuela Bambara che evidenzia una serie di inesattezze e le polemiche e gli alti costi;

tante sono le inesattezze di carattere storico, geografico e artistico; il portale è un sito poco curato e pieno di sviste; vi sono poche informazioni sul Lazio e tante inesattezze sulla capitale;

le critiche dei tecnici evidenziano che il portale è lento, pieno di errori ed omissioni, e tecnicamente e non rispetta pienamente la legge Stanca sulla accessibilità per i disabili, mentre il costo del logo Italia.it è di 100.000 euro;

numerose sono le Regioni che si sono rivolte al Ministero con la richiesta di oscurare il sito stesso,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire per chiudere il portale stesso, recuperare i fondi sperperati e dar vita ad un portale che sia realmente un fiore all'occhiello del turismo italiano.

(4-01702)

(4 aprile 2007)

RISPOSTA. – Al riguardo si rappresenta che l'iniziativa relativa alla creazione di una Piattaforma digitale interattiva dell'offerta turistica, culturale ed ambientale nazionale, denominata Portale «Italia.it», nata nel corso della precedente legislatura, fa parte del più ampio programma «Scegli Italia» attivato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione con l'obiettivo di promuovere e valorizzare, attraverso la rete internet, l'offerta turistica italiana sotto i diversi profili culturali, ambientali, enogastronomici e del *made in Italy*.

In particolare, l'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge n. 80 del 2005, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie la realizzazione e la gestione dell'iniziativa stessa.

Per la messa in opera del progetto, è stato stanziato, nella precedente legislatura, un importo pari a 45 milioni di euro, di cui circa 7 milioni di euro sono stati impegnati per la messa a punto e la pubblicazione del Portale. Un ulteriore importo di 21 milioni di euro è in corso di trasferimento alle Regioni le quali, attraverso redazioni locali, provvederanno ad arricchire di contenuti specifici il Portale al fine di consentirne il necessario continuo aggiornamento.

Il residuo dei fondi a disposizione servirà, infine, per l'espletamento delle attività di manutenzione, di allineamento costante delle informazioni, di miglioramento tecnologico nonché per gli interventi di pubblicizzazione del Portale.

Si rappresenta, inoltre, che le problematiche sorte da una impostazione eccessivamente centralistica rilevata in passato possono ritenersi ormai superate mediante il coinvolgimento delle Regioni nel Comitato nazionale per il Portale *www.italia.it*. In tale ambito, infatti, le stesse sono chiamate a collaborare al perfezionamento dell'iniziativa nazionale, nel

pieno rispetto dell'articolo 117 della Costituzione che attribuisce la materia del turismo alla competenza esclusiva regionale.

In merito, poi, agli errori riscontrati in questa prima fase di attività del Portale – certamente dovuti ad inconvenienti legati alla sperimentazione del Portale stesso, la cui piena operatività è prevista dal prossimo mese di luglio – si rappresenta che si sta provvedendo alla loro correzione ed eliminazione in piena sinergia con le Regioni.

Analogamente, con riguardo alla lamentata non rispondenza del Portale medesimo ai requisiti di accessibilità di cui alla legge n. 4 del 2004, si è provveduto ad integrare ed implementare il sito mediante la creazione di due sottosezioni: la prima delle quali fornisce il supporto, le informazioni e le tecnologie necessarie alla migliore navigazione possibile del sito, mentre la seconda offre indicazioni e risorse finalizzate a supportare i turisti disabili o con bisogni speciali.

Il Governo dimostra in tal modo di voler garantire che il Portale risponda pienamente ai sopra citati requisiti di accessibilità e che quindi – in quanto fruibile anche dai soggetti disabili possa costituire un valido strumento per il superamento delle barriere virtuali, in ossequio al principio di eguaglianza sancito all'articolo 3 della Costituzione.

Infine, per lo svolgimento di funzioni attinenti, tra l'altro, alla redazione ed all'approvazione dei piani editoriali del Portale, al coordinamento delle iniziative regionali, interregionali e centrali nonché alla redazione ed approvazione del piano di promozione e dei piani commerciali dei contenuti del Portale medesimo, è stato istituito, con decreto del Vice Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione dell'8 novembre 2006, un Comitato nazionale che opera presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Risulta quindi di tutta evidenza che, a differenza di quanto auspicato dal Senatore interrogante, il Governo ritiene che il Portale «Italia.it» non debba essere chiuso ma possa divenire realmente, attraverso la rete *Internet*, il volano dell'offerta turistica italiana in un contesto di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale italiano.

*Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione*

NICOLAIS

(4 giugno 2007)

LEONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la società Alenia/Aermacchi con sede a Vengono Superiore (Varese) ha in organico circa 2.000 dipendenti;

risulta da un volantino che le organizzazioni sindacali dei lavoratori di Alenia/Aermacchi hanno lanciato un forte monito relativo alla

grave situazione occupazionale che si potrebbe verificare qualora non decollassero alcuni programmi (M-346 e M-311);

il nuovo programma M-311 rappresenta l'addestratore basico-avanzato ideale e completa naturalmente il nuovo addestratore avanzato M-346, fornendo la soluzione economicamente più vantaggiosa per l'addestramento dei piloti militari del futuro;

l'M-346 è l'unico velivolo da addestramento avanzato di nuova generazione attualmente in sviluppo in Europa;

purtroppo, nonostante l'Italia rivesta un ruolo di primissimo piano nel settore sui mercati internazionali, a dimostrazione dell'alto livello raggiunto dalla industria aeronautica, l'attuale Governo, a giudizio dell'interrogante, continua a non supportare adeguatamente il settore, generando forti perplessità e discredito a livello internazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per salvaguardare i livelli occupazionali in un'area a forte vocazione aeronautica, come quella di Varese, messi a rischio, a giudizio dell'interrogante, dalla mancanza di un adeguato supporto politico dell'attuale Governo;

come il Governo intenda salvaguardare i programmi M-311 e M-346, già avviati da Alenia/Aermacchi, che sono il fiore all'occhiello della prestigiosa azienda aeronautica italiana conosciuta in tutto il mondo per essere *leader* degli addestratori;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per colmare la vistosa lacuna che, a giudizio dell'interrogante, lo ha visto «campione di immobilismo» in alcune vicende, quale quella di Singapore, di cui i sindacati si sono fortemente lamentati.

(4-01115)

(23 gennaio 2007)

RISPOSTA. – In via generale, si fa presente che lo stabilimento di Vengono Superiore (Varese) si estende su una superficie totale di 274.000 mq con un valore di produzione di 271 milioni di euro per un totale di 1841 dipendenti.

L'Alenia Aermacchi è l'azienda *leader* nella progettazione e produzione di velivoli militari da addestramento e da supporto tattico leggero. Ha partecipato anche a programmi di sviluppo e produzione e ha, anche, avuto un ruolo attivo nello sviluppo e produzione delle gondole dei motori per gli aerei commerciali.

Il *core business* di Alenia Aermacchi è, e rimane, il mercato dell'addestramento con oltre duemila velivoli forniti e migliaia di piloti formati. Dopo le difficoltà attraversate dal mercato negli ultimi 10 anni, l'azienda intravede, oggi, incoraggianti segnali di ripresa. I principali fattori che indicano tale ripresa possono rinvenirsi principalmente nel fatto che, essendo il parco globale degli Addestratori Basici/Avanzati, consistente come numero (circa 5.600 unità), ormai vetusto, in quanto in servizio da oltre 25 anni, si presume che gran parte del rinnovo delle flotte avverrà

nel prossimo decennio. Si rileva, comunque, che la competizione su questo mercato è divenuta sensibilmente più aggressiva poiché Nazioni, come India e Corea, che prima acquistavano addestratori, ora iniziano a produrli in casa.

Ciò premesso, riguardo alle preoccupazioni espresse nell'interrogazione in esame circa lo scarso sostegno dimostrato dal Governo nei confronti del rilancio dei due prodotti Aermacchi, M-346 e M-311, da collegarsi alle possibili ricadute occupazionali, denunciate, peraltro, anche dalla Fiom territoriale nello scorso mese di dicembre 2006, si illustra, di seguito, quanto rappresentato dall'azienda, agli ispettori del lavoro in data 21 febbraio 2007.

Riguardo al mercato interno, l'azienda ha precisato che essa si assesta ormai sul 50% delle proprie attività appartenenti al settore civile (gondole motore per Boeing e per Airbus). Quanto alle certezze produttive e alle conseguenti ricadute occupazionali, ha ribadito che questo tipo di mercato è caratterizzato, come già evidenziato, da una esasperata competitività e, quindi, è rimesso agli andamenti delle commesse acquisibili nel prossimo futuro.

Sul piano militare, l'azienda ha chiarito che la gara Singapore è stata persa nel dicembre 2006 (è risultato vincente il *competitor* Pilatus) non solo per problemi legati allo sviluppo del prodotto, ma anche per la particolarità del mercato militare che soffre in ambito nazionale della carenza di finanziamenti e determina, conseguentemente, riflessi anche sullo scenario estero. Le prime concrete opportunità di mercato per l'M-346 riguardano un'auspicabile scelta da parte dell'Aeronautica Militare italiana del prodotto e ciò costituirebbe un importante riferimento per molti potenziali clienti come Uae, Singapore, Grecia, Polonia, Portogallo.

Per quanto riguarda l'M-311 la prima concreta opportunità si potrebbe presentare nel mercato inglese in cui la presenza di Finmeccanica è particolarmente forte e, a seguire, in Uae, Australia, ecc.

Per quanto concerne i riconoscimenti, l'azienda ha fatto presente che entrambi i prodotti sono ben conosciuti e affermati e che la riprova di ciò è data dal fatto che Aermacchi è entrata recentemente nella *short list* per la gara degli Emirati Arabi per la fornitura sia dell'M-311 che dell'M-346.

Infine, in relazione ai livelli occupazionali, l'azienda ha precisato che le soluzioni operative individuate garantiscono, sostanzialmente, carichi di lavoro complessivo di ingegneria nel triennio 2007/2009, mentre le auspicabili vendite potranno garantire i livelli occupazionali per le attività di produzione con relativi benefici sull'indotto.

*Il Sottosegretario di Stato
per lo sviluppo economico*

GIANNI

(7 giugno 2007)

MALABARBA, RIPAMONTI, DI SIENA, TURIGLIATTO, TIBALDI, ROILO, ZUCCHERINI, CAPELLI. – *Ai Ministri dell'istruzione e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.* – Premesso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 421/1992 afferma che «bisogna prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali», mentre alla lettera i) si stabilisce che «la contrattazione deve essere sia nazionale che decentrata»;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 afferma che alle organizzazioni sindacali individuate come rappresentative spettano le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della legge 300/1970; si tratta di articoli concernenti i permessi sindacali retribuiti per rappresentanze sindacali aziendali e dirigenti provinciali, mentre il diritto di assemblea non è menzionato;

in risposta all'interrogazione 2-00440 della XIV legislatura a firma del sen. Luigi Malabarba, identica all'interpellanza 2-00920 presentata alla Camera dei deputati dall'on. Titti De Simone nella XIV legislatura, il Sottosegretario di Stato Valentina Aprea affermava:

«Per quanto riguarda, in particolare, le assemblee, è intervenuto il contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, il quale, all'articolo 2, comma 2, fa rinvio all'articolo 10 del contratto stesso per l'individuazione dei soggetti autorizzati ad indire assemblee e cioè: i componenti delle RSU; i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative, ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998; i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo le elezioni delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998; i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa. Per quanto attiene al comparto scuola, il recente contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003, nel confermare il contenuto del citato articolo 2 del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, ha più specificatamente regolamentato, all'articolo 8, l'esercizio del diritto di assemblea nel comparto medesimo. In particolare, il comma 3 individua i soggetti autorizzati ad indire assemblee. Esso recita: le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, dell'accordo quadro sulle elezioni delle RSU del 7 agosto 1998; c) dalla

RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

Vorrei far presente, inoltre, che l'accordo quadro del 7 agosto 1998, che ha stabilito le regole per le elezioni delle RSU nei comparti del pubblico impiego, non ha introdotto elementi ulteriori e specifici per la competizione elettorale. Pertanto, le uniche norme di riferimento da seguire anche durante la prossima tornata elettorale sono, attualmente, quelle sopra illustrate e richiamate nella nota ministeriale del 14 ottobre 2003 (protocollo n. 2574). Ricordo che ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 le pubbliche amministrazioni adempiono gli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste nei rispettivi ordinamenti. Faccio presente infine che per maggiore chiarezza, anche a seguito di alcuni quesiti pervenuti, è stato chiesto all'ARAN un parere in ordine al diritto di assemblea nel comparto scuola proprio in occasione del rinnovo delle RSU. L'ARAN ha reso il proprio parere, con nota del 22 ottobre 2003 n. 7265, confermando quanto sopra esposto.»;

nella sostanza, si parte da una legge che afferma la stretta correlazione tra i criteri di rappresentatività e le norme costituzionali, ma, con il meccanismo del rinvio alla contrattazione si nega, - per esempio, nel comparto Enti locali, ma non solo - il riconoscimento di soggetto sindacale ai fini del diritto di assemblea a qualsiasi organizzazione che non sia firmataria di contratto collettivo nazionale, ivi comprese quelle eventualmente rappresentative;

ma un contratto collettivo non può derogare dai minimi dei diritti stabiliti per legge, né tantomeno può rovesciare principi costituzionali, quali quelli ribaditi nell'articolo 14 della legge 300/1970 che prevede il diritto di costituire associazioni sindacali e l'articolo 39, primo comma, della Costituzione, che riconosce l'organizzazione sindacale come libera;

in particolare, alla vigilia di elezioni nazionali per le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), nella scuola nel 2006 e nella pubblica amministrazione nel 2007, si pone in modo significativo un problema concreto di esercizio democratico, se viene limitata la possibilità di svolgere correttamente la campagna elettorale a organizzazioni abilitate a presentare liste, ma che non possono convocare assemblee per far conoscere le proprie proposte;

una piena estensione del diritto di assemblea alle organizzazioni che presentano liste per le elezioni delle RSU non ha effetti economici negativi per le aziende, in quanto un lavoratore o una lavoratrice può partecipare ad assemblee retribuite comunque nella misura massima di 10 ore annue (in alcuni casi 12 ore);

già in occasione delle elezioni delle RSU nella scuola nel 2000, il Segretario della CGIL Scuola, Enrico Panini, uno dei firmatari del CCNL che disciplina la materia, inviò in data 2 novembre 2000 una lettera al Ministro e all'ARAN che testualmente affermava: «E' profonda convinzione

della CGIL scuola che la campagna elettorale debba prevedere per ogni lista di scuola di poter esercitare uguali opportunità sul versante dell'informazione e del coinvolgimento dei lavoratori del luogo di lavoro nel quale essa si presenta», ottenendo dal Ministero e dall'ARAN l'autorizzazione a due ore di assemblea retribuita anche per quei soggetti sindacali presentatori di liste che non disponevano di tale diritto di derivazione contrattuale;

per il diritto a contrattare appare giustificato che leggi e contratti fissino dei criteri numerici per l'individuazione della rappresentanza reale, ma ciò non può consentire a chi contraatta di limitare il diritto di assemblea, escludendo a priori altre associazioni sindacali anche dal diritto di farsi conoscere dai lavoratori e dalle lavoratrici,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per rimuovere le contraddizioni esistenti tra le norme contrattuali e le disposizioni di legge e costituzionali in materia di diritto di assemblea;

quali provvedimenti urgenti intendano porre in essere per rimuovere le discriminazioni esistenti sul diritto di assemblea nei confronti delle organizzazioni sindacali non firmatarie dei CCNL, permettendo così a tali soggetti la partecipazione alla campagna per il rinnovo delle RSU nella scuola e nelle pubbliche amministrazioni.

quali indicazioni intendano impartire nell'immediato agli uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici per permettere lo svolgimento di assemblee sindacali per la presentazione delle liste per il rinnovo delle RSU nella scuola anche alle organizzazioni non firmatarie del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

(4-00550)

(21 settembre 2006)

RISPOSTA. – L'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stabilisce che fino a quando non vengono emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino quelle della legge 20 maggio 1970, n. 300, le pubbliche Amministrazioni osservano le disposizioni contemplate dallo stesso decreto in materia di rappresentatività sindacale ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro nonché dell'esercizio della contrattazione collettiva.

Lo stesso decreto legislativo ha riconosciuto piena soggettività e autonomia alle pubbliche amministrazioni ai fini della contrattazione collettiva nazionale e integrativa ed ha provveduto contestualmente alla determinazione dei criteri oggettivi di misurazione della rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali operanti nel settore pubblico e ciò sia per la partecipazione alla contrattazione collettiva che per la titolarità e l'esercizio dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda in particolare le assemblee, è intervenuto il Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative

sindacali, il quale, all'articolo 2, comma 2, fa rinvio all'articolo 10 del contratto stesso per l'individuazione dei soggetti autorizzati ad indire assemblee e cioè:

i componenti delle RSU;

i dirigenti sindacali rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo le elezioni delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo stipulato il 7 agosto 1998;

i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco a aspettativa.

Per quanto concerne il comparto scuola, il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003, nel confermare il contenuto del citato articolo 2 del Contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998, ha più specificatamente regolamentato, all'articolo 8, comma 3, l'esercizio del diritto di assemblea nel comparto medesimo indicando che le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con le seguenti modalità:

a) singolarmente o congiuntamente a una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Contratto collettivo nazionale quadro del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'articolo 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

Si fa presente, inoltre, che l'accordo quadro del 7 agosto 1998 che ha stabilito le regole per le elezioni delle RSU nei comparti del pubblico impiego, non ha introdotto elementi ulteriori e specifici per la competizione elettorale.

Pertanto, le norme di riferimento da seguire anche durante la tornata elettorale di quest'anno sono, attualmente, quelle sopra illustrate.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del decreto legislativo 165/2001 «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

Da quanto sopra esposto consegue che la materia è disciplinata da norme legislative e contrattuali e, pertanto, all'Amministrazione non è riservata alcuna discrezionalità.

Tuttavia, considerate le continue richieste, nel mese di giugno 2006 è stata posta all'attenzione del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, la problematica inerente l'indizione delle assemblee in parola.

Si comunica, infine, che in data 15 settembre 2006, per agevolare le operazioni connesse alle elezioni dei rappresentanti R.S.U. che sono state svolte dal 4 al 7 dicembre 2006, è stato trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche, un apposito testo unitario, predisposto dall'ARAN, contenente chiarimenti circa il corretto svolgimento delle elezioni stesse.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(1° giugno 2007)

MANTOVANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

con nota n. 7265/FR del 31 agosto 2006 sono state fornite indicazioni in materia di esami di idoneità nell'ambito del primo ciclo scolastico. In particolare, si precisa che l'interpretazione sistematica dell'articolo 8, comma 4, e dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, comporta che per essere ammessi agli esami di idoneità per l'accesso alle classi della scuola primaria occorre avere i medesimi requisiti di età degli alunni che frequentano le medesime classi ordinarie. Potranno, quindi, sostenere l'esame di idoneità a classi successive alla prima solamente gli alunni di età non inferiore a quella richiesta per la frequenza in via ordinaria delle medesime classi;

tale interpretazione si lega alla considerazione che la riforma, nel consentire l'anticipo delle iscrizioni alla prima classe, ha individuato il limite massimo di età consentito al tal fine, oltre il quale potrebbero determinarsi pregiudizi allo sviluppo formativo degli alunni e difficoltà nell'organizzazione didattica delle classi. Sulla scorta di questa interpretazione e nell'imminenza dell'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2006/2007, il Capo di Gabinetto del Ministro della pubblica istruzione, con nota prot. n. 7798/FR del 12 settembre 2006, consentiva «in via eccezionale, limitatamente al corrente anno scolastico, che la frequenza sia permessa sulla base degli affidamenti rivenienti dalle indicazioni a suo tempo fornite che permettevano di iniziare la scolarità obbligatoria in età anticipata rispetto a quella prevista e disciplinata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e dal decreto legislativo n. 59/2004»;

appare evidente che le esigenze che hanno indotto ad adottare la circolare 7798/FR, e in particolare il breve lasso di tempo intercorso tra l'emanazione della circolare contenente la nota interpretativa e il termine finale delle iscrizioni o delle richieste di ammissione, scaduto il 27 gennaio 2007, nonché il cospicuo numero di domande inoltrate da genitori per far frequentare anticipatamente la scuola primaria ai propri figli presso scuole private anche per l'anno accademico 2007/2008, richiederebbero

un'ulteriore proroga nell'applicazione della legge 53/2003, e del decreto legislativo 59/2004,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare una nuova circolare per consentire – come già accaduto per il corrente anno accademico – in via eccezionale, limitatamente all'anno scolastico 2007/2008, che la frequenza della scolarità obbligatoria sia permessa anche in età anticipata rispetto a quella prevista e disciplinata dalla legge 53/2003, e dal decreto legislativo 59/2004.

(4-01379)

(20 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Come già fatto presente nell'interrogazione, la nota ministeriale del 31 agosto 2006 precisava, tra l'altro, che «potranno sostenere l'esame di idoneità a classi successive alla prima solamente gli alunni di età non inferiore a quella richiesta per la frequenza in via ordinaria delle medesime classi».

Nella stessa nota si motivava tale determinazione in considerazione del fatto che «la riforma, nel consentire l'anticipo delle iscrizioni alla prima classe, ha individuato il limite massimo di età consentito a tal fine, oltre il quale potrebbero determinarsi pregiudizi all'equilibrato sviluppo formativo degli alunni e difficoltà nell'organizzazione didattica delle classi».

Come altresì già rilevato, lo stesso Capo di Gabinetto interveniva sui tempi di applicazione della suddetta nota, precisando, con successiva nota prot. n. 7798/FR del 12 settembre 2006, che «Nel riconfermare tale interpretazione a regime si ritiene che meriti qualche riflessione la situazione che si prospetta nell'imminenza dell'avvio delle lezioni per il corrente anno scolastico 2006/2007. Considerato che le operazioni propedeutiche allo stesso, sia sotto il profilo delle aspettative dei genitori che hanno scelto di far frequentare anticipatamente la scuola primaria ai propri figli presso scuole private, sia sotto quello della programmazione finanziaria e dell'organizzazione didattica delle scuole stesse, si sono consolidate in data antecedente alla nuova linea interpretativa, si consente in via eccezionale, limitatamente al corrente anno scolastico, che la frequenza sia permessa sulla base degli affidamenti rivenienti dalle indicazioni a suo tempo fornite che permettevano di iniziare la scolarità obbligatoria in età anticipata rispetto a quella prevista e disciplinata dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal decreto legislativo n. 59/2004».

In effetti, per consolidata prassi delle scuole private che organizzano la preparazione di bambini all'esame di idoneità per il passaggio anticipato alla classe seconda della scuola primaria, le scuole medesime, per ragioni organizzative, accolgono le iscrizioni ai corsi preparatori in tempi notevolmente anticipati rispetto all'inizio delle attività didattiche, richiedendo anche alle famiglie il versamento delle rette di iscrizione e di frequenza.

Per l'anno scolastico 2006-2007 al momento dell'emanazione della nota di Gabinetto del 31 agosto 2006, le operazioni connesse con l'attività di preparazione all'esame di idoneità risultavano concretamente avviate con effetti sugli impegni organizzativi delle scuole, sul personale coinvolto e sulle aspettative delle famiglie.

Da qui la determinazione di soprassedere all'applicazione della nota del 31 agosto 2006, limitatamente al succitato anno scolastico 2006-2007. In tal modo nel corso di questo anno scolastico le scuole private possono proseguire nella preparazione dei bambini iscritti, i quali avranno la possibilità di sostenere al termine di questo anno scolastico l'esame di idoneità per accedere dal prossimo settembre alla seconda classe della scuola primaria.

La tempestività di emanazione di questa ulteriore nota del 12 settembre 2006, oltre a dirimere e risolvere le criticità in atto, ha avuto la funzione di fornire un quadro esaustivo sulla questione degli esami di idoneità, in modo da prevenire analoghe situazioni per il futuro.

Peraltro, ampia informazione dalle modifiche introdotte in materia è stata data anche sul sito del Ministero della pubblica istruzione.

Non sussistono, pertanto, allo stato attuale, ragioni per concedere anche per l'anno scolastico 2007-2008 un'ulteriore proroga delle precedenti disposizioni in materia, come disposto, in via eccezionale, con la nota prot. n. 7798/FR del 12 settembre 2006 per l'anno scolastico 2006-2007.

L'istituto dell'esame di idoneità alle classi successive alla prima, in base a quanto puntualizzato dalla nota n. 7265/FR del 31 agosto, non potrà, quindi, essere utilizzato da alunni di età inferiore a quella richiesta per la frequenza ordinaria delle medesime classi.

Per il prossimo anno scolastico potranno, pertanto, avvalersi dell'esame di idoneità per l'accesso alla classe seconda i bambini nati tra il 1° gennaio 2001 e il 30 aprile 2002, in quanto trattasi di minori della stessa età degli alunni che nell'anno scolastico 2008-2009 frequenteranno il secondo anno della scuola primaria.

Il Vice Ministro della pubblica istruzione

BASTICO

(1° giugno 2007)

PASETTO. – *Ai Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'interno.* – Risultando all'interrogante che:

con decreto del Ministro della Marina mercantile (successivamente Infrastrutture e Trasporti), in data 13 giugno 1983, l'Amministrazione marittima ha concesso alla «Marina di Nettuno Circolo Nautico S.p.A.» l'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime della superficie complessiva di 211.000 metri quadri, allo scopo di costruire un porto turistico nel Comune di Nettuno per la durata di ai 50 a decorrere dalla data del 13 giugno 1983;

con istanza in data 21 marzo 2005, la «Marina di Nettuno Circolo Nautico S.p.A.» ha chiesto all'Amministrazione marittima, a sanatoria di una precedente istanza avanzata erroneamente nel 2000 al Comune di Nettuno, la concessione di un ulteriore specchio d'acqua di complessivi 50.625 metri quadri, nonché la proroga per la durata di anni 28 della concessione demaniale originale, presentando un progetto di «adeguamento del porto di Nettuno ai fini della sicurezza della navigazione e della riduzione dell'interrimento»;

l'Amministrazione comunale di Nettuno ha prima concesso la proroga, senza averne potere (perché i porti fanno parte del demanio marittimo, di conseguenza il rapporto di concessione amministrativa si instaura tra Demanio e concessionario), e senza aver provveduto a notificare i verbali delle Conferenze di servizi del 12 novembre 2002 e del 22 dicembre 2003; successivamente, in data 18 maggio 2005, ha tenuto la riunione della Conferenza di servizi, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 509/97, ai fini dell'esame della richiesta di ulteriore concessione demaniale ed avente ad oggetto la chiusura del procedimento relativo al progetto di adeguamento del porto;

nell'ambito della suddetta Conferenza di servizi il Sindaco di Nettuno ha ritenuto superate le osservazioni proposte avverso il progetto espresse da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti « Ufficio del genio civile opere marittime, che ha richiesto di integrare lo studio di compatibilità complessiva delle opere da realizzare con quelle programmate dal nuovo Piano regolatore di Anzio, da parte della Regione Lazio che a titolo di prescrizione ha richiesto la valutazione ambientale e imposto una serie di azioni finora disattese dalla concessionaria;

con provvedimento in data 15 luglio 2005, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, il sindaco del Comune di Nettuno, responsabile del procedimento, ha illegittimamente assunto come approvato il progetto d'interesse e ha dichiarato conclusa la procedura amministrativa, nonostante le mancanti autorizzazioni, licenze e nulla osta previste dalle leggi statali e regionali vigenti per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio della concessione, con particolare riguardo a quelle in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, sanitaria, ed antinfortunistica mai acquisite in sede di Conferenza di servizi;

il progetto presentato dalla concessionaria prevede la realizzazione di «una darsena pescherecci, comprendente al suo interno un pontile di attracco, con un'area delle banchine destinata all'esecuzione delle operazioni connesse alla pesca», nonché di un edificio «per lo svolgimento di attività connesse alla lavorazione e conservazione del pescato», nonostante tali opere siano in contrasto con la natura di porto turistico, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ha fornito una definizione ufficiale di porto turistico quale «complesso di strutture inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente e precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari»;

tutta la pratica dell'ampliamento del porto sembra essere palesemente incompleta, suffragata da soli studi sommari, non ben definiti, che potrebbero, se fossero iniziati i lavori, portare grave nocimento alla struttura attuale ed allo stato di agibilità, per giunta senza che la società concessionaria abbia mai eseguito opere di difesa foranea già prescritte dalla concessione ministeriale del 1983;

sull'intera opera pende l'urgente accertamento compiutamente rilevato nella relazione di accompagnamento al decreto del Presidente della Repubblica del 28 novembre 2005 di scioglimento del Consiglio comunale di Nettuno e nomina della Commissione straordinaria, dalla quale si evince tra l'altro che «le gravi irregolarità ed anomalie che hanno caratterizzato le procedure amministrative concernenti l'ampliamento del porto turistico di Nettuno, inducono infine a ritenere che il Comune abbia agito per favorire alcuni personaggi vicini ad ambienti malavitosi, considerata altresì l'assoluta incapacità del personale dirigente dell'ente di contrastare richieste manifestamente illegittime»,

si chiede di sapere:

se siano stati rispettati tutti i presupposti di legge nell'*iter* procedurale dell'atto amministrativo di concessione e se la concessionaria abbia mai fornito i puntuali chiarimenti in merito alle contraddizioni riportate, in particolare se a tutt'oggi risultino acquisite le prescrizioni della valutazione di impatto ambientale richieste dalla Regione Lazio e di quelle specifiche richieste dall'Ufficio del genio civile opere marittime di Roma;

se si ritenga il provvedimento ministeriale n. 130/05 (Registro repertorio n. 383/05), di prolungamento della concessione demaniale, viziato per mancanza di elementi essenziali e per irregolarità procedurali poste in essere dal Comune di Nettuno, e comunque se tale provvedimento sia da ritenere conclusivo del procedimento o se invece sia semplicemente un atto del procedimento che in ogni caso non fa salvi tutti i pareri successivi che competono ad altri organi;

se si ritenga di adottare provvedimenti di sospensione degli atti posti in essere dal Comune di Nettuno per incompetenza di materia, incompletezza del procedimento amministrativo e abuso di potere, in attesa delle opportune verifiche.

(4-00575)

(26 settembre 2006)

RISPOSTA. – Con atto formale, del 7 giugno 1983, approvato con decreto ministeriale del 13 giugno 2003, questa amministrazione ha concesso alla «Marina di Nettuno Circolo Nautico S.p.A.» l'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime e specchi acquei di complessivi mq. 211.000 situati nel comune di Nettuno, allo scopo di ristrutturare l'esistente porto e gestirlo quale approdo per il diporto nautico per la durata di anni 50.

Con l'atto suppletivo in data 28 novembre 2005, approvato con decreto ministeriale in data 9 febbraio 2006, questa amministrazione ha concesso alla «Marina di Nettuno Circolo Nautico S.p.A.», l'occupazione e

l'uso di uno specchio acqueo mq. 50.625 in ampliamento alla zona già assentita con l'atto del 7 giugno 1983, allo scopo di realizzare e gestire opere destinate all'adeguamento del porto turistico esistente nel comune di Nettuno ai fini della sicurezza della navigazione e della riduzione dell'interrimento: ciò viene evidenziato nella documentazione di progetto che reca il titolo «Progetto di adeguamento del porto ai fini della sicurezza della navigazione e della riduzione dell'interrimento».

La procedura per il rilascio della concessione di zone demaniali marittime per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto è disciplinata dalla normativa speciale dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997.

La predetta normativa speciale attribuisce all'amministrazione civica la titolarità del procedimento concessorio, la quale, ultimati i lavori della conferenza di servizi con l'approvazione del progetto cui conferire la concessione, ha trasmesso la documentazione al Ministero dei trasporti per l'emanazione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

Inoltre, l'amministrazione comunale di Nettuno con provvedimento in data 15 luglio 2005, così come integrato da successiva determinazione del 2 agosto 2005, sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi tenutasi in data 18 maggio 2005, ha assunto come approvato il progetto di adeguamento del porto di Nettuno ai fini della sicurezza della navigazione e della riduzione dell'interrimento, dell'ampliamento e del prolungamento della concessione demaniale in capo alla Soc. Marina di Nettuno Circolo Nautico S.p.A. dichiarando, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14-ter, comma 9, della legge n. 241 del 1990, conclusa la procedura *de qua*.

Alla luce dei fatti sopra illustrati, in base alle determinazioni assunte «a maggioranza» dalla conferenza di servizi summenzionata, questa amministrazione è vincolata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997 ad adottare i conseguenti provvedimenti discendenti, primo tra i quali il rilascio dell'atto formale di concessione stipulato in data 28 novembre 2005 a favore della ripetuta società.

Ciò premesso, per quanto attiene i singoli punti oggetto dell'interrogazione si precisa che, nell'ambito della conferenza di servizi, risultano acquisiti i pareri favorevoli di tutte le amministrazioni ed enti interpellati dall'autorità procedente ed in particolare: la ASL RMH, l'Agenzia delle Dogane, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio, Ufficio del Genio civile opere marittime (con osservanza di prescrizione), la Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione regionale ambiente e protezione civile – Area Valutazione impatto ambientale, effettuata la procedura di VIA *ex* articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (con osservanza di prescrizione), il Comune di Nettuno, la Capitaneria di porto di Roma, la Provincia di Roma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, le prescrizioni impartite dagli organi interpellati in sede istruttoria sono state riportate testualmente nell'atto formale di conces-

sione. Il mancato adempimento delle stesse da parte della società concessionaria può comportare la decadenza della concessione. Gli accertamenti circa l'attuazione delle prescrizioni formulate fanno capo alle singole amministrazioni che le hanno emanate ed in particolare, una volta effettuati i lavori, la Commissione di collaudo prevista dall'articolo 8 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 509, fatti ovviamente salvi i compiti di vigilanza da parte dall'Autorità Marittima, previsti dal Codice della Navigazione.

In merito alle paventate «gravi irregolarità e anomalie che hanno caratterizzato le procedure amministrative concernenti l'ampliamento del porto turistico di Nettuno» giova sottolineare che la concessione demaniale marittima, rilasciata con atto suppletivo in data 28 novembre 2005, deve ritenersi legittima in quanto dopo essere stata approvata con decreto ministeriale in data 9 febbraio 2006, da parte di questa amministrazione, è stata sottoposta al vaglio di legittimità della Corte dei conti che ha apposto il prescritto visto di registrazione sul provvedimento stesso.

Viene inoltre evidenziato che, alla luce della complessa disciplina oggi vigente, la concessione demaniale marittima è solo uno dei provvedimenti necessari ad un soggetto per realizzare un'iniziativa sul pubblico demanio marittimo. A seconda del tipo di intervento proposto, sono infatti indispensabili provvedimenti facenti capo ad altre amministrazioni sia statali che locali, primo tra tutti la concessione edilizia ove del caso. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi e della concessione edilizia costituiscono pertanto atti separati e successivi al rilascio della concessione demaniale e ne condizionano l'efficacia. Ciò si evince dal permesso di costruire n. 284/2006 rilasciato dal Comune di Nettuno in data 3 agosto 2006.

Questa amministrazione non ha alcuna potestà di emettere provvedimenti interdittivi nei confronti di atti adottati dal Comune di Nettuno ma soltanto facoltà di controllo sugli obblighi del concessionario in relazione al contenuto dell'atto formale di concessione.

Il Ministro dei trasporti

BIANCHI

(12 giugno 2007)

REBUZZI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

Henry Carty, cittadino britannico, sposato con la cittadina italiana Anna Carty, residente a Cesena, provvisto di permesso di soggiorno valido fino al 2011, è attualmente in cura presso la ASL di Cesena a causa della gravità delle sue condizioni di salute;

la ASL di Cesena sostiene di non poter continuare ad assistere il signor Carty in assenza del modello E 121;

la richiesta da parte della ASL del modello E121 al NHS Camden Primary Care Trust del Regno Unito nel quale era precedentemente in cura il sig. Carty, è difficoltosa, se non impossibile, in quanto i signori

Carty sono già in Italia e non possono viaggiare e, inoltre, la scarsa qualità dei trattamenti ricevuti dal NHS è stato il principale motivo per venire in Italia;

i medici della ASL di Cesena, dott. Biondini e dott. Canotti, chiedono che i coniugi Carty producano un'autorizzazione da parte del Ministero della salute alla ASL di Cesena per fornire l'assistenza richiesta anche in assenza del modello E 121;

il sig. Carty ha già prodotto alla ASL di Cesena documentazione comprovante la rinuncia al servizio sanitario inglese NHS;

i signori Carty non possono permettersi trattamenti privati, considerando le loro condizioni economiche;

il sig. Carty ha già iniziato la procedura per diventare cittadino italiano;

la ASL di Cesena, in una lettera inviata ai signori Carty, si dichiara in attesa di istruzioni dal Ministero della salute,

si chiede di sapere:

se e quali atti siano stati fino ad oggi intrapresi dal Ministero della salute e/o dalla ASL di Cesena per risolvere il problema burocratico del modulo E121;

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire la continuità del trattamento sanitario al sig. Carty e salvaguardarne la salute;

quali istruzioni intenda impartire alla ASL di Cesena.

(4-01686)

(3 aprile 2007)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione, questo Ministero ha acquisito le necessarie informazioni dalla ASL di Cesena.

In data 13 ottobre 2006, il cittadino britannico, appena giunto a Cesena insieme alla moglie, cittadina italiana, è stato ricoverato presso l'Ospedale Maurizio Bufalini, per alcuni giorni. Il paziente è tracheotomizzato e non deambulante.

Poiché lo stesso si trovava a Cesena in temporaneo soggiorno e disponeva di una Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), valida fino al 21 agosto 2011, sono state avviate le procedure per l'addebito della spesa di ricovero all'istituzione estera di appartenenza, in quanto, a seguito della entrata in vigore del Regolamento CE n. 631/2004 del Parlamento europeo, dal 1° giugno 2004 tutti i comunitari, nel corso di un temporaneo soggiorno nel territorio di un altro Stato membro, hanno diritto alle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto, tuttavia, della natura delle prestazioni e della durata prevista del soggiorno.

Questo implica che al cittadino comunitario non possono essere assicurate indistintamente tutte le prestazioni, ma solo quelle necessarie, che per loro natura sono riconducibili ad un temporaneo soggiorno (vi rientrano i ricoveri ospedalieri, gli accessi al pronto soccorso, le cure del me-

dico di medicina generale o le ulteriori prestazioni che questi considera necessarie nel contesto indicato).

Al momento della dimissione dall'Ospedale avvenuta il 17 ottobre 2004, è stata richiesta, peraltro, la fornitura di dispositivi protesici (letto e materasso ortopedici, ventilatori polmonari, ausili per l'incontinenza, eccetera), non riconducibili ad un livello di assistenza previsto per un cittadino «in temporaneo soggiorno».

A questo proposito l'Azienda ha precisato che:

1) l'assistenza protesica configura un livello di assistenza che per sua natura non può essere meramente occasionale, ma al contrario richiede che l'assistito venga preso in carico per un periodo di tempo relativamente lungo, non riconducibile all'assistenza da riconoscere ad un cittadino in temporaneo soggiorno.

2) La normativa italiana, ai sensi del decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332, «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; modalità di erogazione e tariffe» autorizza la fornitura dei dispositivi protesici solo per i cittadini residenti presso l'ambito dell'Azienda Unità sanitaria locale, non essendo sufficiente il semplice domicilio.

Sono state richieste anche prestazioni di assistenza domiciliare infermieristica e prestazioni di riabilitazione domiciliare; anche queste prestazioni non sono riconducibili all'assistenza di chi si trova in temporaneo soggiorno, al pari delle prestazioni di assistenza protesica.

Tuttavia, il Dipartimento Cure Primarie, quale struttura competente dei livelli di assistenza indicati, tenuto conto delle precarie condizioni del paziente e della volontà della coppia di chiedere la residenza a Cesena, ha fornito le seguenti prestazioni assistenziali:

1. gli accessi all'abitazione dell'interessato da parte del medico di medicina generale, che sono stati i seguenti: 2 in ottobre 2006; 7 a novembre 2006 e 4 a dicembre; 2 per gennaio 2007 mentre non sono pervenute ancora le comunicazioni relative agli accessi di febbraio e marzo;

2. il paziente è stato preso in carico dal Servizio infermieristico domiciliare sin dal momento del suo arrivo alla Stazione ferroviaria di Cesena (13 ottobre 2006); gli sono state prestate le prime cure sul posto, e successivamente è stato disposto il ricovero in ospedale.

La presa in carico perdura tuttora, anche se il paziente non dispone di una iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

Il personale infermieristico si è reso da subito conto della problematicità del caso e della difficoltà di gestione del paziente dovuta alla mancanza di presidi quali il letto e le superfici antidecubito. Il paziente era immobilizzato sul divano e quindi anche semplici manovre per il controllo dello stato cutaneo lo avrebbero messo a rischio di caduta.

L'ASL ha provveduto, nonostante il paziente non fosse residente e non disponesse di certificato di invalidità, come richiesto ai cittadini italiani, a dotare la famiglia di tali attrezzature per un'idonea assistenza.

Il paziente viene periodicamente rifornito del materiale occorrente per la gestione della tracheotomia e del ventilatore polmonare, mediante accessi domiciliari da parte del personale infermieristico, ed anche, per l'aspirazione, di un particolare dispositivo utilizzato esclusivamente nelle terapie intensive (non in uso presso il territorio per tutti gli altri pazienti con la stessa problematica), in quanto la moglie, che si occupa dell'assistenza, era stata già addestrata all'uso dello stesso nel Paese d'origine.

Mentre il pneumologo si è occupato dello stato respiratorio in quanto il paziente è in ventilazione invasiva (tracheotomia), l'otorino si è occupato della valutazione sullo stato della cannula tracheostomica. In seguito a ciò ha disposto perché questa venisse sostituita in regime ospedaliero, come di fatto è avvenuto.

Alla luce di quanto precisato, la competente Coordinatrice del Servizio infermieristico domiciliare ritiene di aver fornito e di continuare a fornire il livello di assistenza massima possibile richiesto dalla situazione del paziente in un contesto domiciliare;

3. a seguito di prescrizione effettuata dal medico di medicina generale, al paziente sono stati forniti i seguenti dispositivi: 1 letto ortopedico; 1 compressore e relativo materasso; 1 sollevatore manuale.

La consegna è avvenuta il 24 ottobre 2006.

Non è stato fornito il ventilatore polmonare in quanto il paziente era già in possesso di due ventilatori sin dal momento del suo arrivo a Cesena;

4. il 24 ottobre 2006 il medico di medicina generale ha prescritto una fornitura di ausili per l'incontinenza urinaria (60 pannoloni al mese), che sono stati messi subito a disposizione, in quanto già disponibili in magazzino.

Dopo la prima fornitura la moglie non ha provveduto al ritiro delle successive forniture;

5. in data 23 gennaio 2007 il paziente ha ricevuto la visita domiciliare del medico fisiatra, il quale ha prescritto taluni dispositivi riguardanti «la gestione e la postura del seduto», i quali non sono stati forniti in attesa di alcuni chiarimenti;

6. si è provveduto a chiedere al Comune di Cesena quali livelli di assistenza socioassistenziale vengono garantiti al paziente. La risposta pervenuta dall'assistente sociale competente, con *e-mail* del 14 marzo 2007, precisa che l'interessato:

«È seguito gratuitamente dal servizio di assistenza domiciliare comunale dal 24 ottobre 2006, per 9 ore settimanali (1.30 per 6 giorni). In data 30 novembre 2006 l'Unità di Valutazione Geriatria ha visitato l'anziano a domicilio e ha riconosciuto la non autosufficienza (punteggio BINA 480). Nel prossimo mese di aprile, quando uscirà il bando del Fondo Sociale per l'affitto, la famiglia presenterà domanda per ottenere un contributo e, sulla base della dichiarazione ISE prodotta (valore ISEE:0), otterrà a fine 2007 il massimo contributo concedibile (in questo momento non è possibile quantificarlo in quanto dipende dall'importo del Fondo e dal Numero di domande che verranno presentate)».

In data 21 ottobre 2006 il cittadino britannico ha presentato al Comune di Cesena la domanda di residenza anagrafica e al Commissariato di Pubblica sicurezza la domanda di Carta CEE. Questi due documenti, congiuntamente al codice fiscale e ad una dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, che il cittadino comunitario non ha titolo all'iscrizione a carico della istituzione competente di uno stato membro, ai sensi dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 e successive modifiche, consentono la iscrizione gratuita (obbligatoria) al Servizio sanitario nazionale, con la conseguente possibilità di effettuare la scelta del medico di medicina generale.

Di tali possibilità e delle indicazioni necessarie per gli aspetti amministrativi della procedura, è stata fornita conoscenza alla famiglia con lettera del Direttore del Dipartimento cure primarie del 13 novembre 2006.

Poiché la moglie del paziente ha dichiarato al funzionario amministrativo Responsabile dello Sportello unico del Dipartimento cure primarie dell'Azienda USL che il marito in Inghilterra è titolare di una pensione inglese, lo stesso non può sottoscrivere la dichiarazione, sostitutiva dell'atto di notorietà, che in Inghilterra non ha titolo all'iscrizione sanitaria a carico dell'Istituzione competente di quel paese, in quanto l'Ente che eroga la pensione è proprio l'istituzione debitrice che deve versare all'Italia le quote forfettarie mensili relative all'iscrizione al SSN.

A questo riguardo va ricordato il decreto del Ministro della sanità 18 marzo 1999, concernente l'assicurazione obbligatoria al SSN dei cittadini comunitari residenti in Italia; tale decreto prende in considerazione la possibilità di iscrivere obbligatoriamente (gratuitamente) al SSN solo quei cittadini comunitari che hanno ottenuto la residenza in Italia e che nel paese di provenienza sono privi di ogni copertura sanitaria o di una pensione o rendita.

Poiché il paziente non ha in Italia alcuna pensione e non è a carico della moglie (cittadina italiana) l'unica possibilità di iscrizione gratuita al SSN rimane pertanto quella della presentazione del formulario E121 (Attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita), rilasciato dalla propria istituzione pensionistica.

Questo Ministero con una propria circolare ha indicato le circostanze nelle quali il formulario deve essere rilasciato e le modalità di compilazione e di scambio fra chi lo emette (l'istituzione debitrice della pensione) e l'istituzione di assicurazione malattia del luogo di residenza all'atto della iscrizione per la concessione delle prestazioni in natura (l'Azienda USL).

Più in particolare il documento precisa che: «il Modulo serve ad attestare il diritto alle prestazioni sanitarie del titolare di pensione e suoi familiari in caso di trasferimento di residenza in altro Stato membro».

Tale operazione non comporta alcun onere per il paziente. L'istituzione competente inglese versa al SSN le quote forfettarie mensili stabilite fra i due Stati, attribuendo così il diritto alla copertura sanitaria per tutta la durata della permanenza in Italia, senza alcun limite nella fornitura di servizi e prestazioni.

Pertanto, il competente Ufficio dall'Azienda USL di Cesena non solo ha chiesto al paziente di produrre il Mod. E121, ma si è reso disponibile a richiedere d'ufficio tale documento, trattandosi di una formalità burocratica da poter assolvere anche via fax.

Di fronte a tale disponibilità, tuttavia, il paziente ha diffidato formalmente l'Azienda USL dal prendere contatti con la istituzione estera, ribadendo il diritto alla riservatezza al trattamento dei dati personali e il diritto ad avere la copertura sanitaria gratuita ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1999, il quale, come già ribadito, prende in considerazione tale possibilità solo per i comunitari privi di qualunque copertura o pensione.

Peraltro, la disponibilità dell'Azienda a richiedere direttamente in Inghilterra il Mod. E121 è stata manifestata alla famiglia in numerosi incontri ed è stata anche formalizzata con una lettera del Direttore del Dipartimento cure primarie del 9 febbraio 2007.

L'ASL di Cesena, pertanto, ha precisato che «In tale contesto non si comprendono le ragioni per le quali la famiglia non si rende disponibile a richiedere il formulario e anzi a diffidare l'Azienda dall'assumere lei l'iniziativa per acquisirlo».

Per maggiore chiarezza, si riporta di seguito un breve quadro sintetico della problematica segnalata con l'atto parlamentare:

il cittadino britannico può essere iscritto al SSN, previa la presentazione del Mod. E121, che può acquisire in Inghilterra, anche tramite l'Azienda USL;

il Mod. E121 consente l'iscrizione gratuita al SSN senza alcun addebito di spesa;

il paziente, comunque, ha diffidato l'Azienda dal richiedere in Inghilterra il formulario;

anche nel caso in cui potesse emergere che non vi è alcuna titolarità di pensione, lo stesso verrebbe iscritto ugualmente e gratuitamente al SSN, ai sensi del decreto ministeriale già citato;

nonostante il paziente non avesse diritto alla fornitura gratuita delle prestazioni e dei dispositivi erogati (né come domiciliato e né come residente), l'Azienda sanitaria gli ha fornito i livelli di assistenza già descritti, intendendo in tal modo corrispondere soprattutto a motivazioni di natura umanitaria;

dal momento che il Comune di Cesena ha concesso la residenza sin dalla data di presentazione della domanda (21 ottobre 2006), le spese sostenute da allora rimangono a carico dell'Azienda sanitaria in quanto, ai sensi della circolare del Ministero della salute 11 maggio 1984 e nel rispetto di un criterio di reciprocità «Sono cancellati dall'anagrafe e dagli elenchi dell'USL coloro che si trasferiscono all'estero in via definitiva (emigrazione definitiva) o per lunghi periodi (emigrazione non temporanea).

L'Azienda ASL di Cesena ha precisato, inoltre, che «il permanere di tale situazione provoca un danno all'erario che si manifesta nel mancato addebito alla cassa estera delle spese sopra indicate».

Si ritiene opportuno, infine, segnalare che la competente Direzione di questo Ministero, ha suggerito, a suo tempo, alla suddetta Azienda di richiedere il modo E121 e, in alternativa, in caso d'impossibilità a riceverlo, di applicare in presenza dei requisiti richiesti quanto previsto dal decreto ministeriale 18 marzo 1999.

Il Sottosegretario di Stato per la salute

GAGLIONE

(6 giugno 2007)

ROSSI Fernando, RAME. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

a 5 anni dall'introduzione dell'euro, i cui omessi controlli hanno determinato un gigantesco trasferimento di ricchezza dalle tasche dei consumatori a quelli di coloro che hanno avuto la possibilità di determinare prezzi e tariffe per un valore stimato superiore a 70 miliardi di euro, i cittadini specie lavoratori a reddito fisso e pensionati al minimo non arrivano più al 20 del mese e per «sbarcare il lunario» sono costretti sempre di più a contrarre debiti;

gli italiani, infatti, sempre più indebitati, «stanno tra 2 fuochi» diretti ed indiretti;

il debito pubblico, che ha raggiunto la cifra *record* di 1.605 miliardi di euro, destinato a crescere con l'aumento previsto dei tassi BCE al 4 per cento entro giugno 2007, se non si adottano politiche di contrasto e di riduzione, eliminando gli sprechi e gli sperperi pubblici ed imponendo alla Banca d'Italia la vendita delle riserve auree, per un valore stimato di 40 miliardi di euro, non più necessario a garantire la circolazione delle banconote, così come hanno già fatto altri Paesi europei, come Francia, Germania, Belgio, grava per 27.672 euro sulle spalle di ogni cittadino, neonati compresi;

i mutui per l'acquisto delle case, che hanno raggiunto la cifra *record* di 248 miliardi di euro, soprattutto a tasso variabile grazie ai cattivi consigli delle banche che avevano un diretto interesse a sconsigliare gli irripetibili tassi fissi, gravano come un macigno sulla capacità di restituzione delle famiglie, dati gli aumenti dei tassi di interesse, che costeranno anche 2.000 euro in più di rate annue per un mutuo di 100.000 euro, destinati ad aumentare ulteriormente con gli imminenti rialzi annunciati dalla BCE, che dovrebbero portare il tasso di riferimento al 4 per cento entro giugno 2007;

l'aumento esponenziale del credito al consumo (mutui esclusi), arrivato ad oltre 93,6 miliardi di euro nel 2006 (7,2 per cento del PIL) e destinato a crescere fino a 130 miliardi di euro nel 2010, a dimostrazione del gravissimo disagio delle famiglie, che devono «stringere la cinghia» per onorare rate e prestiti multipli, con nuove finanziarie che «crescono come funghi» e «promettono la luna», affermando la disponibilità e l'im-

pegno di estinguere subito i vecchi prestiti per raggrupparli in un unico «comodo» prestito, con costi, spese, commissioni e tassi misteriosi, in un crescendo rossiniano di vite a rate per milioni di famiglie sempre più indebitate;

le martellanti campagne pubblicitarie, che invitano a comprare oggi perché si paga tra 2 o 3 anni, l'invio a casa di carte *revolving* (veri e propri «cappi che si stringono» al collo dei contraenti) o di carte prepagate anche da parte di centri commerciali o di catene di negozi che vogliono recuperare il calo dei consumi accalappiando nuovi consumatori inducendoli a nuovi bisogni come le TV al plasma; carte caricate appositamente come tante trappole, da poter spendere subito o mediante acquisto merce, oppure come anticipo contante, senza offrire quella pubblicità trasparente, come i tassi di interesse chiari, che non di rado superano i tassi soglia usurari, con l'aggiunta di altre spese poco decifrabili, cominciano a dare i loro effetti «perversi» sulle famiglie, che non riuscendo più ad onorare i prestiti contratti, si lasciano allettare dalle pubblicità di nuove finanziarie, disposte ad incorporare i vecchi prestiti, in una rincorsa senza fine;

il sovraindebitamento delle famiglie, fenomeno ben noto nei Paesi del Nord Europa e negli USA, comincia anche in Italia a stringere come «un cappio al collo» i bisogni di milioni di cittadini, indotti ad indebitarsi, quasi ad inseguire mode effimere, con tassi di interessi che superano il 20 per cento l'anno, per la cessione del quinto dello stipendio, il prestito super garantito dal datore di lavoro e con sofferenze pari allo zero;

sembrano vani gli appelli di alcune associazioni di consumatori che mettono in guardia i cittadini con mezzi del tutto insufficienti, chiedendo loro di non cadere nei tranelli ammiccanti di banche e finanziarie, vere e proprie «tagliole» dalle quali resta difficile uscire indenni,

si chiede di sapere:

se sia vero che presso il Ministero dello sviluppo economico esiste un fondo, gestito dall'IPI (Istituto Promozione Industriale), per il microcredito, scarsamente utilizzato, da rafforzare con nuovi fondi pubblici per andare incontro alle richieste di famiglie sovraindebitate, che rischiano anche di perdere la casa di abitazione per pagare i debiti;

se non sia urgente lo stanziamento di un fondo di garanzia, gestito dallo stesso Ministero, per andare incontro a quelle famiglie più disagiate e che hanno perso il posto di lavoro, che non riescono più a pagare i debiti che si accumulano, limitando la capacità di restituzione dei prestiti;

se non sia urgente, necessario e non più rinviabile, mettere in piedi campagne pubbliche di informazione e di contrasto, che possano smontare le «favolette» dell'Abi (Associazione bancaria italiana) e delle società finanziarie (Assofin) che, oltre a minimizzare gli effetti gravissimi del debito, istigano ripetutamente ad indebitarsi inseguendo le mode, o affermando che bisogna colmare il circolo vizioso degli altri Paesi più indebitati, invitando ad indebitarsi ulteriormente per raggiungere altre economie malsane, come gli USA, che fondano la ripresa dei consumi esclusiva-

mente sui debiti e sulla disperazioni di ingenti masse, condannate all'esclusione sociale.

(4-01244)

(1° febbraio 2007)

RISPOSTA. – In attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive, oggi dello sviluppo economico, del 22 dicembre 2003 (successivamente integrato nella disponibilità finanziaria dal decreto ministeriale 23 novembre 2004), nell'ambito delle iniziative a vantaggio dei consumatori, è stato istituito, presso l'Istituto per la promozione industriale, il Fondo di garanzia per il credito al consumo, per consentire l'accesso al piccolo credito di consumo per i nuclei familiari a reddito medio-basso.

Tale iniziativa, realizzata con le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 148, comma 2, della legge 388/2000, riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze nello stato di previsione dell'allora Ministero delle attività produttive, veniva motivata sotto il profilo della necessità di intervenire in favore di particolari fasce di consumatori più deboli correggendo anche una possibile distorsione del mercato del credito al consumo, favorendo l'accesso delle famiglie al credito al consumo di beni e servizi mediante la prestazione di garanzie.

Il Ministro dello sviluppo economico, inoltre, ha approvato il regolamento di gestione del Fondo con decreto ministeriale 14 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, del quale si riportano, in sintesi, le seguenti modalità operative:

i soggetti beneficiari possono essere cittadini appartenenti a nuclei familiari con un reddito complessivo ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 15.000 euro;

il Fondo è operativo dal 19 settembre 2005, mentre la durata è illimitata, nei limiti delle risorse del Fondo che, alla data del 7 marzo 2007, ammontano a 33.929.905,45 euro (fonte sito web IPI), su una dotazione finanziaria complessiva di 34.129.951,61 euro;

la natura della garanzia del fondo e la c.d. «garanzia a prima richiesta» – commisurata all'esposizione del finanziatore al momento dell'insolvenza del beneficiario – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile;

la misura della garanzia del fondo consiste nel 50% del finanziamento accordato dai soggetti richiedenti (banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 385/93; società finanziarie controllate da banche e iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo) fino ad un importo massimo garantito per nucleo familiare di 3.000 euro. Nel limite di tali importi la perdita è liquidata in misura pari al 50% dell'esposizione del finanziatore al momento dell'insolvenza del debitore per capitale e interessi contrattuali e di mora;

sono ammissibili i finanziamenti, di durata da uno a quattro anni, con piano di ammortamento a rate mensili da regolare ad un tasso di in-

teresse non superiore al TAEG rilevato mensilmente dalla Banca d'Italia. Per quanto concerne le modalità di concessione della garanzia, la stessa è concessa per via telematica in tempo reale.

In considerazione della modesta entità delle garanzie concesse, rispetto alla platea dei consumatori potenzialmente interessata all'iniziativa, nonostante restino confermati i presupposti iniziali che avevano fondato l'avvio della stessa, sarebbe opportuno rimodulare l'intervento, previo espletamento delle procedure consultive presso le competenti commissioni parlamentari previste dal sopra citato articolo 148, comma 2, della legge 388/2000, utilizzando, per ulteriori iniziative, le risorse non impiegate.

Riguardo alla richiesta contenuta nell'atto in esame di realizzare campagne pubblicitarie di informazione e di contrasto che possono smontare le «favole» dell'Abi e delle società finanziarie che, oltre a minimizzare gli effetti gravissimi del debito, istigano ripetutamente ad indebitarsi inseguendo le mode, si segnala che una risposta alle preoccupazioni espresse nell'atto medesimo potrà essere fornita dalla nuova direttiva comunitaria relativa ai contratti di credito ai consumatori, attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio UE, che impone agli intermediari di valutare, prima della conclusione del contratto di credito, la capacità di credito del consumatore sulla base di informazioni adeguate fornite da quest'ultimo e, ove opportuno, consultando la pertinente banca dati.

Il Vice Ministro dello sviluppo economico

D'ANTONI

(8 giugno 2007)

RUSSO SPENA, SODANO, TECCE, VANO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che:

nell'ambito della programmazione delle iscrizioni dell'anno scolastico 2007/2008 alle prime classi e a quelle successive per il liceo scientifico «C. Urbani» di San Giorgio a Cremano (Napoli) sono emersi gravi problemi di carenze di aule;

da qualche anno per il liceo scientifico «C. Urbani» di San Giorgio a Cremano si sopperisce alla mancanza di aule, avvalendosi di spazi di altri istituti situati in Comuni diversi;

quest'anno risultano essere 300 le domande di prescrizione all'anno scolastico 2007-08;

il Consiglio di istituto ha deliberato di mettere a sorteggio le nuove iscrizioni tra tutti gli iscritti, per far fronte alla riduzione di aule decisa dalla Provincia;

il 20 gennaio 2007 sembrerebbe che sia stato raggiunto un accordo che stabilirebbe l'utilizzo di aule di altri due istituti della zona per gli studenti del liceo scientifico «C. Urbani» di San Giorgio a Cremano;

la soluzione menzionata non riuscirebbe a risolvere i disagi, sia per nuovi iscritti, sia per le rotazioni e le turnazioni, che dovrebbero effettuarsi su tre strutture scolastiche;

a seguito del grave disagio causato alle centinaia di famiglie è stato costituito un Comitato che ha coinvolto moltissimi genitori di alunni, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non valuti che il caso della continua crescita di iscrizioni al Liceo Scientifico nel Comune di San Giorgio a Cremano, negli ultimi anni, (con la contemporanea flessione delle iscrizioni agli Istituti tecnici) dimostri una tendenza più generale di una domanda formativa sempre più rivolta all'area scientifica-umanistica;

se il Ministro non ritenga di intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per favorire una soluzione duratura sia per le nuove iscrizioni sia per tutte le attività del Liceo scientifico «C. Urbani» di San Giorgio a Cremano;

se non ritenga alquanto inusuale il metodo del sorteggio per decidere le iscrizioni ad una scuola pubblica statale;

quali provvedimenti intenda intraprendere per sopperire alla gravi mancanze sopra descritte e per favorire in tempi brevi la costruzione di una nuova sede per il Liceo «C. Urbani» di San Giorgio a Cremano.

(4-01219)

(31 gennaio 2007)

RISPOSTA. – Si premette che questa Amministrazione non partecipa direttamente all'attivazione di opere di edilizia scolastica sul territorio. Infatti, come da ultimo previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, la programmazione delle opere di edilizia scolastica è riservata alle Regioni mentre la loro realizzazione o fornitura, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi compresi l'adeguamento e la messa a norma, spetta rispettivamente alle amministrazioni comunali e provinciali in relazione ai diversi gradi di scuola; in particolare, compete ai comuni la fornitura dei locali scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado ed alle province la fornitura degli edifici per le scuole secondarie di secondo grado.

Si fa comunque presente che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), con uno sforzo economico significativo, ha previsto una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, finalizzati ad interventi di edilizia scolastica, la cui misura non corrisponde all'ampiezza dei fabbisogni ma certamente costituisce un primo passo per la ripresa del settore.

Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte degli enti locali. Per garantire la effettiva e rapida realizzazione degli interventi necessari, Stato, Regione ed enti locali della medesima regione dovranno sottoscrivere un «patto di sicurezza», concorrendo in parti uguali nello stanziamento delle risorse necessarie, condividendo così lo sforzo di risanamento del patrimonio edilizio scolastico.

Per quello che riguarda lo specifico caso oggetto dell'interrogazione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha comunicato, dopo aver acquisito informazioni direttamente dal Dirigente scolastico del liceo scientifico «C. Urbani» di San Giorgio a Cremano, che l'Istituto medesimo rappresenta un polo di forte attrazione formativa per la collettività locale con un numero di iscritti in continuo aumento. Attualmente gli studenti sono 1.150, distribuiti in 46 classi.

La scuola aveva potuto programmare, per l'anno scolastico 2007/2008, le iscrizioni esclusivamente in relazione agli spazi della sede centrale pari a 31 locali, così come suggerito dall'Assessore provinciale, ciò in quanto era incerta la proroga dell'utilizzo di 10 aule ubicate presso scuole superiori limitrofe.

Sulla base di tale indicazione il Consiglio d'istituto, cui compete definire i criteri generali relativi alla formazione delle classi ai sensi del decreto legislativo 297/1994, articolo 10, deliberava l'attivazione di 6 classi prime, riservandole agli alunni residenti a San Giorgio a Cremano da due anni e stabiliva che, in caso di esubero delle istanze di iscrizione rispetto ai posti disponibili, l'accettazione delle domande sarebbe avvenuta tramite sorteggio.

Successivamente si costituiva un «comitato di genitori» che sollecitava l'Assessore provinciale a rivedere le indicazioni fornite in precedenza; tale iniziativa ha indotto il citato Ente a confermare la concessione al liceo «Urbani» di 41 aule (di cui 31 allocate presso la sede centrale del Liceo e 10 complessive presso l'ITI «Medi» e l'ITC «Scotellaro» di San Giorgio a Cremano).

Questa disponibilità aggiuntiva, come riferisce il Dirigente scolastico, ha consentito l'accoglimento di tutte le domande degli alunni residenti in San Giorgio a Cremano, la cui entità di 149 alunni, sommata a quella preventivata degli eventuali alunni interni non ammessi alla seconda classe, ha consentito di proporre, per il prossimo anno scolastico, la formazione, nell'organico di diritto, di sette classi prime.

*Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione*

PASCARELLA

(6 giugno 2007)

SAIA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

la legge 57/2001 dal titolo «Disposizioni in materia di apertura e regolamentazione dei mercati» ha gravemente compromesso i diritti delle vittime della strada ad ottenere un giusto ed equo risarcimento;

la legge 273/2002 dal titolo «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» li ha ulteriormente limitati;

nonostante questi provvedimenti e i considerevoli risparmi derivati, le Compagnie non hanno ridotto le tariffe assicurative ma, al contrario, le

hanno aumentate considerevolmente passando da passività asserite di 3.000 miliardi delle vecchie lire nell'anno 2000 a 3.000 miliardi di profitti nel 2005;

sarebbe necessario un chiarimento del Ministero in merito all'emanando schema di regolamento attuativo della procedura di «risarcimento diretto» che, all'art. 9, lede il diritto alla difesa delle vittime della strada lasciandole alla mercè delle compagnie senza la possibilità di un'adeguata e tempestiva tutela sin dalla delicata fase stragiudiziale;

infatti l'intervento del professionista è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire un'adeguata tutela stragiudiziale, come chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 11606, sez. III civile, 31 maggio 2005, nel punto in cui si afferma che «Il danneggiato ha un diritto costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento» e che «l'onorario di quest'ultimo è dovuto dall'assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale, e indipendentemente dall'inutile decorso del termine di sessanta giorni»;

la negazione di un tale diritto equivarrebbe a violazione del diritto di difesa della parte lesa, tenuto conto che la regolarità del contraddittorio deve essere osservata anche nella fase stragiudiziale, posto che il danneggiato assume l'indiscussa veste di parte debole, mentre le società assicuratrici, oltre che economicamente più forti, sono tecnicamente organizzate e attrezzate;

la negazione di tale diritto, per stessa recente ammissione del Governo, dovrebbe avere effetti di diminuzione del costo dei premi RC auto nel lungo periodo, che, in termini assicurativi, significa mai;

non corrisponde al vero neanche l'ipotesi di una maggiore rapidità nella liquidazione dei danni in quanto, con la procedura descritta nell'art. 9, la «difesa» sarebbe assunta paradossalmente dalla stessa compagnia debitrice la quale dovrebbe fornire «l'assistenza tecnica necessaria per garantire l'integrale risarcimento del danno»;

inutile precisare che l'impresa ha tutto l'interesse ad erogare il minore risarcimento possibile, con tempi il più possibile dilatati e con una istruttoria il più possibile approssimativa e carente,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno fornire un chiarimento su questi punti, nonché una valutazione su quelli che potrebbero essere i pesanti effetti occupazionali per i professionisti del settore quali patrocinatori, periti e liquidatori.

(4-00354)

(24 luglio 2006)

RISPOSTA. – Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è stato emanato il «Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni», che, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, si applica ai

sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007. Con lo stesso atto regolamentare sono state determinate, tra l'altro, anche le modalità di richiesta del risarcimento, gli adempimenti che le imprese di assicurazione devono effettuare nonché i benefici derivanti agli assicurati dal nuovo sistema risarcitorio. In particolare, l'articolo 9 del predetto Regolamento prevede che l'impresa di assicurazione fornisca al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, al fine di assicurare una più efficace e celere tutela del suo diritto, nonché di contenere i costi del risarcimento, con ricadute sulla stessa tariffa assicurativa. Nell'ambito dei citati obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, sono compresi il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione oltre l'illustrazione e la precisazione della responsabilità secondo i criteri contenuti nell'allegato A al citato Regolamento. Le nuove disposizioni hanno introdotto, quindi, uno specifico obbligo per le imprese di assicurazione, che sono tenute a «collaborare» con il danneggiato nella fase della richiesta di risarcimento e a supportarlo in ogni problema che si dovesse presentare in tale fase. Ai fini, poi, della riduzione dei premi assicurativi nel ramo RC-Auto, il legislatore ha ritenuto necessario, già in sede di redazione dell'articolo 150 del Codice delle assicurazioni private, individuare i criteri di esclusione di alcune particolari spese. È da precisare che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto Regolamento esclude la risarcibilità dei compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diversi da quella medico-legale per i danni alla persona, solo nel caso in cui l'offerta avvenga entro i termini previsti dalla legge e qualora tale offerta sia accettata dal danneggiato.

È solo in tale ipotesi, pertanto, che le spese in questione sono escluse dal risarcimento, in quanto il legislatore ha ritenuto non siano giustificate da una vera e propria necessità di difesa da parte del danneggiato.

Le stesse saranno invece risarcite nel caso in cui l'impresa presenti la propria offerta oltre i termini previsti dalla legge o qualora il danneggiato non ritenga l'offerta congrua. In tal caso il danneggiato potrà avvalersi di un consulente o di un assistente professionale di propria fiducia per fare valere i propri diritti e il relativo costo rientrerà nel risarcimento del danno.

La previsione di un obbligo ricadente sulla compagnia presso il quale il danneggiato è assicurato, di prestare l'assistenza tecnica e informativa serve, quindi, ad agevolare gli adempimenti del danneggiato in occasione del sinistro attraverso un'azione di assistenza che la compagnia si assume. Assistenza che, come già evidenziato, è gratuita qualora il danneggiato accetti il risarcimento offerto dalla compagnia.

Tale circostanza consente di contenere il costo dei risarcimenti i quali vengono alleggeriti dalle spese legali.

L'introduzione della nuova procedura comporta un riassetto delle attività delle compagnie, attraverso l'ottimizzazione della loro gestione e il controllo dei relativi costi.

L'obiettivo ultimo, come previsto dall'articolo 14, è introdurre un sistema che produca benefici agli assicurati sia sul lato dell'assistenza prestata e del servizio fornito, sia sul lato delle tariffe in quanto il contenimento dei costi dei risarcimenti, che conseguono dall'entrata a regime di tale procedura, determineranno una riduzione del premio assicurativo corrisposto, come lo stesso articolo 14 stabilisce.

Il Vice Ministro dello sviluppo economico

D'ANTONI

(8 giugno 2007)

TOMASSINI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Risultando all'interrogante che:

nel marzo 2006 è emerso uno scandalo, con risvolti penali ed amministrativi, relativo all'emissione di visti a cittadini provenienti da Paesi particolarmente «sensibili» per la presenza di cellule terroristiche come il Libano e l'Albania;

tali visti sono stati emessi dalla precedente Console di Honduras in Milano, sig.ra Lizzette Hernandez Pozzi, insieme ad un altro funzionario diplomatico, allora accreditato presso l'Ambasciata di Roma ed oggi destituito, in violazione delle procedure e normative previste;

per quanto consta, i suddetti visti hanno permesso l'entrata nel territorio centroamericano di persone provenienti da Paesi «sensibili», provocando un grave conflitto con le autorità locali e con le autorità e le rappresentanze politiche degli Stati Uniti d'America;

per quanto consta, la console Pozzi si è inoltre resa autrice di un'altra grave inadempienza: l'emissione e rinnovo di passaporti honduregni, a mezzo posta, senza previa verifica dell'attendibilità del documento nonché delle generalità ed identità dell'istante;

l'Ambasciatore di Roma ha pertanto provveduto a sospendere, a tempo indeterminato, l'emissione ed il rinnovo di passaporti e visti al Consolato di Milano;

considerato che vi sono forti pressioni in Honduras affinché la sig.ra Pozzi venga nominata nuovamente quale capo missione del Consolato di Milano,

si chiede di sapere quali misure di competenza il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare al fine di evitare che ciò avvenga.

(4-01460)

(6 marzo 2007)

RISPOSTA. – Come risulta da una Nota Verbale dell'Ambasciata di Honduras in Italia, la signora Lizzette Hernandez Kattan De Pozzi ha ces-

sato dalle proprie funzioni di Console generale a Milano il 2 gennaio 2007 e prossimamente verranno restituiti l'*execuator*, la speciale carta d'identità (ormai scaduta) e le targhe automobilistiche.

L'Ambasciata ha inoltre informato che è stata nominata nuovo Console generale a Milano, la signora Lilion Aguilar Gonzales, a partire dal 2 gennaio 2007.

Il Ministero degli affari esteri italiano attende di ricevere le lettere patenti per poter procedere al rilascio dell'*exequatur*.

Allo stato attuale il Cerimoniale del nostro Ministero degli Esteri non ha ricevuto alcuna richiesta riguardante una seconda nomina quale Console generale a Milano della signora Lizzette Hernandez Kattan De Pozzi.

Per quanto concerne la procedura di nomina di un Console, si rammenta che, in base alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, la proposta di nomina deve essere inoltrata per via diplomatica ed avere l'assenso del nostro Ministero degli Esteri.

In particolare, l'articolo 10 della citata Convenzione afferma che i Capi di ufficio consolare sono nominati dallo Stato di invio e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza (*exequatur*).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DI SANTO

(12 giugno 2007)

VALPIANA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 17 febbraio 2007 scade il termine per l'esercizio, da parte del Comune di Verona, del diritto di prelazione sull'acquisto dell'ex carcere veronese del Campone;

l'esercizio del diritto di prelazione determinerebbe l'annullamento *ex lege* del contratto di acquisto del medesimo edificio, previamente stipulato da una società trentina, in qualità di acquirente, con la società ad integrale partecipazione statale, Patrimonio dello Stato S.p.A., in qualità di alienante in quanto attualmente proprietaria dell'immobile;

l'esercizio del diritto di prelazione – ed il conseguente acquisto dell'immobile – da parte del Comune di Verona, mediante il mutamento della destinazione d'uso dell'edificio, determinerebbe la possibilità di ospitare una seconda sede veneta della Corte d'Appello, da affiancare, visti i carichi di lavoro di quest'ultima, a quella di Venezia;

considerato che:

la possibilità di adibire l'ex carcere Campone ad ulteriore sede della Corte d'Appello per il distretto veronese è da tempo auspicata e richiesta con forza dalla popolazione locale, dalla Procura della Repubblica, dagli organi del tribunale e da tutti gli addetti ai lavori: si veda in tal senso il disegno di legge Atto Senato 265, «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Venezia», della XV legislatura, di cui l'interrogante è prima firmataria, nonché gli atti di sindacato ispettivo ed in particolare l'interroga-

zione 5-03328, presentata dall'interrogante e dall'on. Pisapia nella XIV legislatura, cui il Ministro in indirizzo ha risposto sottolineando, tra l'altro, l'urgenza di provvedimenti volti a risolvere le questioni più urgenti del sistema giudiziario, al fine di garantire una migliore amministrazione della giustizia;

ciò non soltanto perché rappresenterebbe un'efficace soluzione per favorire una migliore amministrazione della giustizia – spesso, come noto, ostacolata dalla mancanza di risorse, dalla carenza di mezzi, spazi e personale – in ragione dell'idoneità della struttura ad ospitare uffici ed aule d'udienza per le sezioni della Corte d'Appello, ma anche in virtù della stessa ubicazione dell'immobile in oggetto;

l'ex carcere in questione si trova, infatti, in prossimità non soltanto della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Verona, ma anche del Tribunale;

l'esercizio, da parte del Comune di Verona, del diritto di prelazione sull'immobile in parola consentirebbe quindi di realizzare una vera e propria «cittadella della giustizia», con gli evidenti effetti positivi che ne deriverebbero sotto il profilo della funzionalità dell'amministrazione della giustizia e della razionalizzazione dell'assetto urbano della città;

l'esercizio, da parte del Comune di Verona, del diritto di prelazione ed il conseguente acquisto dell'immobile in questione, sono ovviamente subordinati non soltanto ad una concertazione tra la Regione Veneto, la Provincia ed il Comune di Verona – chiamati ad assumere, mediante delibera, un preciso impegno di spesa finalizzato all'acquisto dell'edificio – ma anche ad un'intesa dei suddetti organi con il Ministro in indirizzo,

si chiede di conoscere l'orientamento del Ministro in indirizzo in ordine alla soluzione della questione prospettata, ed in particolare quali provvedimenti di competenza si intendano adottare, al fine di fornire l'opportuno sostegno all'iniziativa delle istituzioni locali, volta all'acquisto dell'ex carcere Campone ed all'istituzione, in quell'edificio, della seconda sede della Corte d'Appello per il distretto veneto, come da più parti giustamente auspicato.

(4-01261)

(2 febbraio 2007)

RISPOSTA. – Il progetto originario di realizzazione della «cittadella giudiziaria» della città di Verona prevedeva il consolidamento e l'adattamento dei «Palazzi Scaligeri», di epoca medioevale: infatti, in data 22 ottobre 1981 questo Ministero aveva espresso parere favorevole al relativo programma di lavori e, in data 20 novembre 1981, la Cassa Depositi e Prestiti aveva concesso il relativo mutuo di 8.521.538,83 euro con un residuo attualmente pari alla somma di 933.570,07 euro.

Per permettere gli interventi edilizi che erano stati programmati nei palazzi di interesse storico, gli uffici giudiziari di Verona sono stati trasfe-

riti nel complesso immobiliare denominato «ex Caserma Mastino», con la sola eccezione dell'ufficio del Giudice di Pace.

L'ex Caserma Mastino – ancora ad oggi sede degli uffici giudiziari di Verona – è stata oggetto nel tempo di otto lavori di adeguamento strutturale, finanziati in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti *ex* legge 119/81 (3.832.724,77 euro) ed in parte, come indicato con missiva del sindaco, con finanziamenti reperiti dal Comune nella misura di 8.605.007,94 euro.

Poiché per la definitiva realizzazione degli uffici giudiziari di Verona sarebbero necessari non solo ulteriori interventi nella ex Caserma «Mastino», ma anche l'acquisizione di altri edifici contigui, quale l'ex carcere veronese del «Camponè», cui fa espresso riferimento la senatrice Valpiana nella sua interrogazione, è stata proposta dal Comune una soluzione logistico-finanziaria che prevede:

– l'inserimento del Palazzo di Giustizia in un'area museale comunale (il che implicherebbe una completa cessione al Comune dei Palazzi Scaligeri, che sono ancora soggetti al vincolo di destinazione ad uso di giustizia);

– la destinazione definitiva dell'ex Caserma «Mastino» a sede degli uffici giudiziari;

– il pareggio della somma investita dal Ministero per le opere già eseguite all'interno dell'ex Palazzo di Giustizia con l'investimento già fatto dal Comune sull'ex Caserma «Mastino»;

– il completamento dell'intervento di realizzazione della cittadella giudiziaria con l'acquisizione dell'immobile denominato ex carcere «Camponè», ora di proprietà della Patrimonio dello Stato S.p.A.

Appare, tuttavia, opportuno precisare che, a prescindere da ogni valutazione sulla possibilità di compensare le spese sostenute dal Comune per l'attuale sede degli uffici giudiziari con i finanziamenti ministeriali concessi per gli interventi sui «Palazzi Scaligeri» (valutazione allo stato difficile per la mancanza agli atti di idonea documentazione di spesa da parte del Comune), non può essere concesso, al momento, alcun finanziamento per qualsivoglia intervento edilizio o acquisto immobiliare, stante l'esaurimento, presso la Cassa Depositi e Prestiti, dei fondi destinati all'edilizia giudiziaria e il suo mancato rifinanziamento per l'anno 2007.

Il Ministro della giustizia

MASTELLA

(11 giugno 2007)

ZUCCHERINI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportati nell'indagine del 2006 sul lavoro sommerso rivelano percentuali altissime di lavoro nero: il fenomeno è giunto al 70,85%, rispetto al 53,27% risultante

dalla precedente indagine del 2005; sono risultate irregolari il 65% circa delle aziende ispezionate nel settore turistico e il 44% delle aziende agricole;

nelle attività turistico-alberghiere di Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, gli irregolari risultano essere il 70,85% della forza lavoro, ovvero 2.183 dei 3.081 lavoratori impiegati;

delle 2.258 aziende turistico-alberghiere ispezionate, 1.561 sono risultate irregolari, cioè il 64,7%, e vi sono stati trovati al lavoro 119 clandestini e 308 minori;

delle 437 aziende operanti nel settore agricolo e boschivo ispezionate, 192 (il 43,94%) sono caratterizzate da forti irregolarità e vi sono stati trovati al lavoro 111 clandestini e 12 minori;

dagli accertamenti su 3.351 lavoratori di tali aziende, 1.090 (32,53%) sono le posizioni di irregolarità e di queste il 35,41% è risultata in nero,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno escludere dalle agevolazioni e dall'erogazione di finanziamenti e contributi dell'Unione europea quelle aziende che impiegano lavoratori in modo irregolare;

quali iniziative si intendano altrimenti adottare, accanto all'adozione di provvedimenti penali e amministrativi e alle relative sanzioni, al fine di impedire alle imprese di avvalersi di manodopera non regolarmente assunta.

(4-00463)

(19 settembre 2006)

RISPOSTA. – In tema di contrasto al lavoro non dichiarato molte sono le novità di carattere normativo riconducibili sia alla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che alla legge 11 agosto 2006, n. 248 (cosiddetto pacchetto Bersani).

L'articolo 36-bis, comma 8, della legge 11 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha introdotto, nel settore dell'edilizia, alcune importanti misure di contrasto al lavoro nero. Ulteriori disposizioni, di più ampia applicazione, sono poi state previste nel testo della legge finanziaria.

L'articolo 36-bis della legge 248/2006 prevede, in primo luogo, che: «il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (anche su segnalazione dell'INPS o dell'INAIL) possa adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili, qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere».

La comminazione della sanzione amministrativa comporta altresì l'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture di un ulteriore provve-

dimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche.

Quest'ultimo può avere una durata pari a quella del provvedimento di sospensione dei lavori, oppure superiore (ma non oltre i due anni).

Con lo stesso articolo 36-*bis* della legge 248/2006 sono state previste le seguenti ulteriori misure idonee a contrastare l'impiego di lavoro nero: l'obbligo di esposizione della tessera di riconoscimento da parte di ciascun lavoratore operante nel cantiere edile, finalizzato ad un più agevole riconoscimento dei lavoratori da parte del personale ispettivo; l'obbligo da parte dell'impresa di comunicare l'assunzione del lavoratore edile il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, finalizzato ad evitare la falsa dichiarazione agli ispettori relativa alla effettiva data di inizio del rapporto di lavoro; la previsione di una maxi sanzione amministrativa applicabile dalla Direzione provinciale del lavoro competente, nonché un inasprimento della sanzione civile applicabile dagli Istituti previdenziali nei confronti del datore di lavoro che impieghi lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

La maxi sanzione anzidetta è applicabile in aggiunta a tutte le altre restanti sanzioni previste per i singoli illeciti commessi.

A questi elementi per il contrasto del lavoro non dichiarato altri ne aggiunge la legge finanziaria.

Questa valorizza i comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES) e i piani territoriali di emersione, che saranno coordinati da una cabina di regia nazionale.

La legge finanziaria prevede inoltre l'adozione, da parte del Ministero del lavoro, di un programma speciale di interventi e l'istituzione di un fondo per l'emersione del lavoro irregolare, con dotazione annua pari a 10 milioni di euro per il finanziamento di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione.

La finanziaria prevede altre disposizioni aventi lo scopo di contrastare il lavoro non dichiarato. In modo particolare va menzionata l'estensione a tutti i settori di attività dell'obbligo di comunicazione dell'assunzione da parte del datore di lavoro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto e l'estensione di tale obbligo a tutti i tipi di contratto, ivi compresi *stage* e tirocini.

Un ulteriore provvedimento relativo al lavoro sommerso, in essa previsto, si collega alla possibilità di ottenere benefici contributivi, fruibili soltanto da parte delle imprese in regola con i versamenti contributivi. Dal 1° luglio 2007, infatti, i benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza sociale, sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Viene inoltre prefigurata – anche se per la sola fruizione dei benefici – una nuova modalità «presuntiva» di individuazione del sommerso, mediante i cosiddetti «indici di congruità», calcolati per settori: per i settori ove risultino maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela

della salute e sicurezza dei lavoratori, saranno definiti gli «indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità di ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile».

Infine è importante citare la nuova procedura di emersione dal lavoro nero, prevista dalla legge finanziaria, per i rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, la cui circolare applicativa è attualmente in fase di predisposizione da parte dei tecnici del Ministero.

Con specifico riferimento alla domanda posta dall'interrogante si fa presente, infine, che l'attuale normativa prevede che, sia per ottenere i benefici contributivi che per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, le imprese debbano presentare il documento unico di regolarità contributiva. Con specifico riferimento ai benefici e alle agevolazioni comunitarie l'articolo 10, ultimo comma, del decreto-legge 203/2005, convertito dalla legge 248/2005, prevede questo obbligo per le imprese di tutti i settori.

*Il Sottosegretario di Stato
per il lavoro e la previdenza sociale*

RINALDI

(31 maggio 2007)

ZUCCHERINI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

da tempo lo stabilimento Nuova Tic di Nera Montoro, di proprietà della Yana International ASA, tra i più grandi gruppi chimici mondali specializzati in fertilizzanti per l'agricoltura, vive una situazione di grave difficoltà;

la prospettata dismissione della produzione di nitrato di calcio mette a rischio l'intero sito produttivo e i livelli occupazionali;

considerato che:

l'area industriale di Nera Montoro e il settore chimico in particolare hanno subito pesanti ridimensionamenti occupazionali e produttivi;

diverse soluzioni di imprenditori «improvvisati» si sono rivelate fallimentari e non hanno garantito la soluzione delle difficoltà dello stabilimento produttivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria la convocazione delle parti per chiedere il reinserimento del sito di Nera Montoro nelle strategie complessive della Multinazionale Yara in Italia, dove è presente con altri siti produttivi, anche con riferimento al dibattito nazionale sul rilancio della chimica.

(4-01324)

(13 febbraio 2007)

RISPOSTA. – In considerazione dell'importanza strategica che il settore chimico riveste per la crescita e lo sviluppo dell'intero sistema produttivo nazionale, il ministro Bersani ha dato avvio, il 28 febbraio 2007, al Tavolo nazionale per lo sviluppo della chimica, finalizzato a dotare il Paese di uno strumento importante per definire le azioni che sostengono lo sviluppo del settore, la competitività delle produzioni e la crescita dell'industria italiana.

L'attuazione degli indirizzi di politica industriale contenuti nel documento «Industria 2015» permetterà di avere nuovi strumenti utili per il raggiungimento di questi obiettivi.

In particolare, attraverso l'attività dell'Osservatorio Chimico, al quale è stato affidato il ruolo centrale sia nella fase di analisi sia in quella di attuazione delle linee di politica industriale, sarà possibile in sede dei lavori del Tavolo definire obiettivi ed azioni per la competitività delle produzioni chimiche, la crescita dimensionale delle piccole medie imprese e lo sviluppo eco-compatibile del settore a supporto dell'industria italiana. Si sottolinea che l'Osservatorio lavorerà di concerto con i 21 Osservatori territoriali.

I temi specifici che il Tavolo dovrà affrontare riguardano le diverse situazioni territoriali. Tra queste, quella del polo chimico di Terni e Narni che, rispetto agli altri poli chimici presenti in Italia, si caratterizza per la presenza più rilevante di imprese multinazionali insediate nell'area. Per questa ragione il dialogo con tali interlocutori è, più che in altri siti, condizione propedeutica per la realizzazione di attività finalizzate al rilancio dell'area.

Con questa consapevolezza e in attuazione degli indirizzi delineati dal Tavolo, proseguirà l'attività dell'Osservatorio Chimico nazionale che, di concerto con l'assessorato della regione Umbria e con il supporto dell'Osservatorio provinciale di Terni, è impegnato da anni a valorizzare le potenzialità del polo chimico umbro.

La segreteria tecnica dell'Osservatorio, nella corso della riunione del 4 aprile 2007, ha provveduto a definire le priorità di lavoro.

Per proseguire le attività di attuazione delle linee sancite nella riunione di insediamento del Tavolo nazionale per lo sviluppo della chimica e dando seguito alla predetta riunione del 4 aprile, si è svolta, il 22 maggio 2007, una riunione di segreteria tecnica dell'osservatorio chimico, nel corso della quale sono stati illustrati i passi in avanti compiuti sui vari temi individuati. In particolare, sul tema Territorio è stato evidenziato che l'Osservatorio sta proseguendo gli incontri con gli osservatori locali per avviare una riflessione in ciascun territorio finalizzata a individuare obiettivi e percorsi di sviluppo del settore chimico in ogni area territoriale. Tale attività si è concretizzata in apposite riunioni e incontri tra l'Osservatorio nazionale e gli Osservatori locali, tra i quali anche quello di Terni, che ha già predisposto un progetto per il rilancio del polo chimico locale.

Tale progetto verrà presentato, unitamente a quelli predisposti dagli altri osservatori, nel prossimo incontro, fissato per il mese di giugno 2007.

*Il Sottosegretario di Stato
per lo sviluppo economico*

GIANNI

(7 giugno 2007)
